

**LUISS GUIDO CARLI**  
**LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI**  
**SOCIALI**

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
A. A. 2011/2012

TESI IN DIRITTO DI FAMIGLIA

**L'ADOZIONE MITE NEL DIRITTO VIGENTE**

RELATORE : Prof. CESARE MASSIMO BIANCA

CANDIDATO: LYDIA SABATINI

MATR: 084693

CORRELATORE: Prof. MICHELE TAMPONI

# L'ADOZIONE MITE NEL DIRITTO VIGENTE

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	1
---------------------	---

## CAPITOLO I

### L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

<b>1.1 I caratteri fondamentali dell'adozione e dell'affidamento</b>	
1.1.1 L'adozione nella normativa	7
1.1.2 Le diverse tipologie di adozione	8
1.1.3 L'affidamento	9
<b>1.2 L'adozione piena</b>	
1.2.1 L'adozione piena: disciplina	13
1.2.2 Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini	14
<b>1.3 I requisiti soggettivi. La dichiarazione dello stato di adottabilità</b>	
1.3.1 L'unione in matrimonio dei coniugi	16
1.3.2 Il requisito dell'età	17
1.3.3 Lo stato di adottabilità del minore	19
1.3.4 I diversi orientamenti sullo stato di abbandono	22
1.3.5 Stereotipi sociali e stato di abbandono	24
<b>1.4 L'affidamento preadottivo e la dichiarazione di adozione</b>	
1.4.1 L'affidamento preadottivo del minore	31
1.4.2 La dichiarazione di adozione	33
<b>1.5 L'adozione internazionale e l'adozione dei maggiorenni</b>	
1.5.1 L'adozione internazionale	34
1.5.2 L'adozione di maggiorenni	38

## **1.6 L'adozione in casi particolari**

1.6.1 Adozione in casi particolari: disciplina	39
1.6.2 L'adozione particolare in un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Perugia	43

## **CAPITOLO II**

### **IL PROGETTO "ADOZIONE MITE"**

## **2.1 Il progetto "Adozione mite" del Tribunale per i minorenni di Bari**

2.1.1 Premessa	45
2.1.2 Presupposti dell'adozione mite	47
2.1.3 Le fasi del procedimento	49

## **2.2 L'evoluzione del progetto e la sperimentazione**

2.2.1 L'evoluzione del progetto	51
2.2.2 L'adozione mite nella sentenza 7 maggio 2008 del Tribunale per i minorenni di Bari	52

## **2.3 L'adozione mite due anni dopo: un bilancio nel dossier F. Occhiogrosso**

2.3.1 Il contesto	55
2.3.2 I dati	56
2.3.3 Le critiche all'adozione mite	57

## CAPITOLO III

### L'ADOZIONE MITE NELLA NORMATIVA E NELLA GIURISPRUDENZA

<b>3.1 Le proposte di legge n. 5701/2005 e 5724/2005 per l'adozione aperta e l'adozione mite</b>	
3.1.1 Le proposte di legge n. 5701/2005 e 5724/2005	64
3.1.2 Gli elementi comuni alle due proposte	65
<b>3.2 La proposta di legge Bolognesi</b>	
3.2.1 Il contenuto della proposta di legge Bolognesi	68
3.2.2 I vantaggi dell'adozione mite rispetto all'adozione aperta	70
<b>3.3 Le legge 8 luglio 2005 n. 137</b>	
3.3.1 La disciplina della legge	71
<b>3.4 L'ordinanza n. 347/2005 della Corte costituzionale</b>	
3.4.1 Il contenuto	73
3.4.2 I riflessi dell'ordinanza sull'adozione mite nazionale	76
<b>3.5 Le nuove prospettive culturali e la riforma della legge sull'adozione n. 184/1983</b>	
3.5.1 Il contesto	78
3.5.2 Recenti pronunzie della Corte di Cassazione in tema di adozione mite	80

## CAPITOLO IV

### GLI ASPETTI POSITIVI DELL'ADOZIONE MITE

<b>4.1 I vantaggi dell'adozione mite</b>	
4.1.1 I luoghi di vita del bambino in abbandono	84
4.1.2 Il continuum offerto dall'adozione mite	85
4.1.3 La disponibilità delle coppie	86
<b>4.2 La risposta adeguata per i cd. "bambini nel limbo"</b>	
4.2.1 L'adozione mite come risposta al semiabbandono	87
4.2.2 L'esperienza dei focus group	88
<b>4.3 Un'adozione senza strappi</b>	
4.3.1 La non totale interruzione dei rapporti	91
4.3.2 Le teorie dei sociologi	93
4.3.3 L'adozione legittimante si sta evolvendo verso l'adozione mite?	94
4.3.4 La kafalà	95
<b>4.4 Aspetti psicologici</b>	
4.4.1 Il desiderio della coppia	96
4.4.2 Il "bagaglio" del bambino adottato	98
4.4.3 Il supporto dei servizi sociali nell'esperienza dell'adozione mite	99
4.4.4 Il minore oggetto dell'adozione mite: il suo percorso psicologico	100
<b>CONCLUSIONI</b>	103

## INTRODUZIONE

La Carta costituzionale stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio<sup>1</sup>. Prendendo alla lettera la formula, sembrerebbe che la legge consideri la famiglia come un'entità preesistente allo Stato, originaria, sebbene alla sua base sia previsto un atto giuridico come il matrimonio. Questa interpretazione dell'art. 29, però, non è del tutto condivisibile. La norma, infatti, va letta nel contesto delle altre regole costituzionali e deve tenere conto della struttura sociale della famiglia che, per esperienza comune, è storicamente e geograficamente differenziata. In questo senso, quindi, la qualifica di società naturale può essere intesa come riferimento alle forme concrete che la realtà familiare assume in un determinato contesto sociale<sup>2</sup>. In tal modo, però, il problema dell'interprete si complica perché è necessario stabilire mediante criteri empirici e non normativi che cosa sia la famiglia. Probabilmente, il principio enunciato dall'art. 29 Cost. va coordinato con l'art. 2 Cost. laddove “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Il sistema del diritto di famiglia del codice del '42, rimasto in vigore sino al 1975, era caratterizzato da un'impostazione autoritaria delle relazioni familiari e dava luogo ad una forte disuguaglianza giuridica tra i coniugi nonché tra figli legittimi e figli illegittimi (nati

---

<sup>1</sup> Art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

<sup>2</sup> F. Verde, *Adozione e affidamento familiare*, CEDAM, Padova, 1994, p. 169.

cioè fuori dal matrimonio). Le regole giuridiche, quindi, erano lontane dal disposto costituzionale degli artt. 29 e 30<sup>3</sup>. Verso la fine degli anni Sessanta era diffuso il convincimento secondo il quale una riforma della disciplina codicistica della famiglia non potesse essere più rinviata. La Corte costituzionale, tra l'altro, aveva spesso rivolto al legislatore l'invito a modificare la normativa per adeguarla ai principi costituzionali. I lavori parlamentari, iniziati verso la metà degli anni Sessanta, terminarono nel 1975 con l'approvazione della l. 19 maggio 1975, n. 151, che ha rinnovato la materia. È stata valorizzata la volontà dei coniugi all'atto della celebrazione del matrimonio (artt. 122 e 123 c.c.), la separazione personale è stata svincolata dal principio della colpa e subordinata al verificarsi di "fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole" (art. 151 c.c.). La riforma ha inoltre innovato la disciplina relativa all'impresa familiare e alla comunione legale dei beni. È stata attuata l'equiparazione sostanziale tra filiazione legittima e naturale (art. 261 c.c.) anche in sede successoria ed è stato eliminato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini. Dopo la riforma del 1975, le nuove tendenze hanno ricevuto ulteriori conferme da altri interventi normativi: la l. n. 194 del 1978 in tema di interruzione di gravidanza, la l. n. 74 del 1987 che ha modificato la disciplina sul divorzio, nonché la normativa sull'affidamento condiviso. Un diritto di famiglia, insomma, che non può non adeguarsi ai nuovi contesti sociali. Fondamentale, poi,

---

<sup>3</sup> Art. 30 Cost.: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità."

per la normativa relativa all'istituto dell'adozione è stata la l. n. 184/1983. In particolare, la legge ha disciplinato l'adozione in casi particolari, come istituto che prevede che il nuovo vincolo di filiazione non si sostituisce al vincolo di sangue. A differenza di quanto accade nell'adozione legittimante, dunque, l'adottato non recide i suoi rapporti con la famiglia d'origine. Sono tassativamente indicati dall'art. 44 della suddetta legge i casi in cui l'adozione in casi particolari è ammessa<sup>4</sup>. È proprio a tale norma che si appiglia la nuova figura giuridica dell'adozione cd. mite, oggetto della trattazione che segue. L'adozione mite è una particolare figura di adozione che mira a porre rimedio a quelle situazioni in cui il minore si trova in stato di “semiabbandono permanente”. Il semiabbandono permanente si pone come una situazione di difficoltà in cui la famiglia d'origine si mostra inadatta ad offrire le cure necessarie allo sviluppo del minore, ma solo parzialmente e in modo continuativo. Per questo, stando a quanto dall'ordinamento previsto, il rimedio non può che essere l'affidamento familiare, mancando i presupposti dell'adottabilità<sup>5</sup>. L'affidamento familiare, però, a lungo andare si dimostra uno strumento inadatto a risolvere la situazione; ciò in considerazione del fatto che, molto probabilmente, il

---

<sup>4</sup> Art. 44 l. adoz. : I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare (8). (8) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.

<sup>5</sup> Lo stato di abbandono infatti, come requisito necessario per l'adozione, non è rinvenibile.

rientro del minore nella famiglia d'origine non sarà possibile in quanto non c'è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia considerata la cronicizzazione delle difficoltà della stessa. L'unica via percorribile è quella delle proroghe del provvedimento di affidamento, laddove quest'ultimo, però, di fatto si trasforma in un affidamento *sine die*. Una larga parte di questi minori, quindi, rischia di avere un futuro molto incerto quando raggiungeranno il diciottesimo anno di età; da una parte c'è la loro famiglia d'origine che continuerà a non essere in grado di accoglierli, mentre gli affidatari non si sentiranno in alcun modo impegnati ad accoglierli nella loro famiglia come figli<sup>6</sup>. L'adozione mite, nasce da un'idea del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari<sup>7</sup>, ed è stata oggetto di un'importante sperimentazione autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2003. Essa si inserisce, quindi, in questo vuoto normativo, offrendo una strada alternativa da percorrere per quei minori che pur non potendo essere adottati in maniera "piena" hanno comunque il diritto di vivere in un ambiente familiare sereno e stabile. L'adozione "mite", come la terminologia stessa suggerisce, presenta caratteri di mitezza rispetto all'adozione cd. piena, in quanto il minore non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine. È l'art. 44 lett. d) che permette all'adozione mite di basarsi su un concreto riferimento normativo. Esso prevede, infatti, la possibilità di adottare il minore "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo". Questa disposizione va riferita sia ai casi di bambini portatori di difficoltà personali, sia a quelli in cui il bambino si trovi già collocato presso un'altra famiglia a cui è legato da un rapporto affettivo solido, e dove un allontanamento dalla stessa comporterebbe un

---

<sup>6</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 151.

<sup>7</sup> Pres. Dott. Franco Occhiogrosso.

pregiudizio grave e serio per il minore. È su quest'ultima ipotesi che s'incentra l'adozione mite. Il presupposto è lo stato di semiabbandono permanente, dunque, a cui si collega l'annosa questione delle cc.dd "zone grigie" dell'abbandono dei minorenni<sup>8</sup> poste al confine tra l'adozione piena che è impossibile e l'affidamento familiare che risulta poi inidoneo. L'adozione mite non prevede limiti di età tra adottanti e adottando. Il minore ultraquattordicenne o i genitori naturali esercenti la potestà devono prestare il consenso, oppure, nel caso in cui i genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale è necessario il consenso del tutore. Sia coppie di coniugi che singoli possono presentare la domanda di adozione mite. È ovviamente necessario che intercorra una stretta collaborazione con i servizi sociali che, una volta accertato lo stato di semiabbandono in cui si trova il minore, provvedono ad affidarlo ad una nuova famiglia, tentando nel contempo, però, il recupero dei genitori naturali. I richiedenti sono edotti del contenuto dell'adozione mite riguardo al mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine anche in caso di adozione, ma soprattutto circa la possibilità del rientro presso la stessa qualora i genitori naturali superino le difficoltà e si mostrino idonei a riaccogliere il figlio presso di loro. Notevoli sono anche i vantaggi che dall'adozione mite discendono in ordine agli aspetti socio - psicologici che si riflettono sul minore. L'adozione mite offre al minore un percorso graduale; egli non subisce lo "strappo" dalla famiglia naturale ma viene lentamente inserito nella nuova famiglia. Si tratta pur sempre di un minore che, sebbene non abbandonato dalla sua famiglia, comunque ha alle spalle un vissuto difficile, caratterizzato da un ambiente familiare insano. Laddove la

---

<sup>8</sup> A. Giasanti – E. Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 67.

*conditio* patologica della famiglia d'origine venga considerata irreversibile, il minore può contare sulle cure della famiglia affidataria che da parte sua lo ha accolto non solo consapevole della possibilità del rientro nella famiglia d'origine, ma in ogni caso pronta ad adottarlo in qualsiasi momento. Ad oggi, l'istituto dell'adozione mite non è codificato né oggetto di alcuna normativa, ma rientrando nell'ambito dell'adozione in casi particolari, rappresenta una seria via percorribile per coloro che, ricorrendo i presupposti dell'adozione mite, la ritengano una valida alternativa agli istituti previsti dall'ordinamento.

# CAPITOLO I

## 1.1 I CARATTERI FONDAMENTALI DELL'ADOZIONE E NELL'AFFIDAMENTO

### 1.1.1 L'adozione nella normativa.

Secondo il diritto romano, si entrava nella famiglia *aut natura aut iure: natura*, con il fatto stesso della nascita da *iustae nuptiae*; *iure*, in virtù di un atto giuridico quale l'adozione<sup>9</sup>. Mediante l'adozione, l'ordinamento fa sorgere un rapporto di filiazione fra soggetti non uniti da un legame di generazione biologica. Essa, sin dai tempi più remoti, ha mirato a soddisfare l'esigenza dell'uomo di porre in essere un rapporto di filiazione, indipendentemente dal fatto naturale della generazione. Questo fatto è evidentemente assente nella filiazione adottiva, a fondamento della quale vi è un atto volontario diretto a costituire lo *status* di figlio<sup>10</sup>. Il figlio adottivo vanta la medesima posizione giuridica del figlio legittimo, pur rimanendo delle differenze a seconda del tipo di adozione. Le norme sull'adozione sono contenute nel Codice civile (artt. 291 ss.) e in leggi collegate. L'istituto dell'adozione fu regolato con la l. n. 431/1967 e in seguito rimodellato con la l. n. 184/1983 (l. adoz.); si è tenuto conto dei principi espressi nella Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 357/1974. La l. n. 184/1983 è stata novellata ad opera della l. 31 dicembre 1998, n. 476 e della l. 28 marzo 2001, n. 149. In materia, dispone anche il d. l. 24 aprile 2001, n. 150: “*Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*”, convertito in legge dalla l. 23 giugno 2001, n. 240. Quanto alla “banca dati dei minori

---

<sup>9</sup> G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2010, p. 308.

<sup>10</sup> L. Pomodoro, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet giuridica, Torino, 2009, p. 110.

adottabili”, dispongono i Regolamenti adottati con Decreto del Ministero della Giustizia, 24 febbraio 2004, n. 91 e 14 luglio 2004. Nel nostro ordinamento, troviamo disciplinate tre distinte figure di adozione.

### **1.1.2 Le diverse tipologie di adozione.**

Certamente, non può restare estraneo all’istituto dell’adozione quello spirito di benevolenza e altruismo che viene ad attuarsi nei confronti di persone prive di famiglia di origine, oppure dalla stessa trascurate o abbandonate. L’adozione può rimediare allo stato di abbandono dei minori, rendendo possibile il loro inserimento in una nuova famiglia. L’adozione è diretta a tutelare l’interesse dell’adottato ad avere una famiglia idonea; essa realizza, inoltre, la funzione di soddisfare l’interesse degli adottanti ad avere un figlio. La principale figura di adozione è l’adozione del minore abbandonato. Tale adozione, detta adozione piena o legittimante, o anche più semplicemente adozione, conferisce all’adottato la posizione di figlio legittimo degli adottanti<sup>11</sup>. Il vincolo che da essa scaturisce si sostituisce integralmente a quello della filiazione di sangue. Si distingue poi l’adozione particolare, o adozione in casi particolari, che consente l’adozione del minore nei casi in cui è impossibile procedere con l’adozione piena. Essa crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello della filiazione di sangue; il rapporto con la famiglia di origine non si estingue. Infine, vi è l’adozione civile, o adozione di persone maggiori di età. Essa crea un vincolo di filiazione giuridica che si aggiunge a quello della filiazione di sangue. E’ contemplata, inoltre, l’adozione internazionale. Tratto comune alle varie figure di adozione, è l’insorgenza di un rapporto elettivo di filiazione tra persone non legate da vincolo di diretta

---

<sup>11</sup> C. M. Bianca, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 413.

discendenza di sangue. La nuova normativa del diritto di famiglia, come rinnovata dalla l. n. 184/1983 ha, fra l'altro, abrogato (art. 77 l. adoz.) l'istituto dell'affiliazione, le cui finalità sono oggi assolte dall'istituto dell'affidamento dei minori.

### **1.1.3 L'affidamento.**

L'affidamento è anch'esso un istituto previsto dall'ordinamento a protezione del minore; a differenza dell'adozione, esso non crea un rapporto adottivo, bensì sopperisce ad una temporanea carenza dell'ambiente familiare del minore. L'art. 30 Cost. riconosce che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. L'art. 1, primo comma, l. adoz., conferma il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della famiglia d'origine. E' lo stesso art. 30 Cost., poi, a disporre che sia la legge a fare sì che i genitori assolvano i loro compiti: ciò è quanto s'intende realizzare, anzitutto, con l'istituto dell'affidamento familiare. L'art. 2 l. adoz. dispone che il minore, anche legittimo, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto, sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. I parenti del minore, entro il quarto grado, possono accoglierlo stabilmente nella loro abitazione. Mediante il ricorso all'affidamento, si intende porre rimedio ad una situazione in cui la famiglia d'origine è temporaneamente impossibilitata ad assicurare al minore le cure necessarie ad un adeguato sviluppo fisico e psichico. Il minore viene allontanato dalla famiglia d'origine e affidato a soggetti terzi i quali siano in grado di offrirgli le suddette cure; ciò è

deciso o per volontà dei suoi genitori, o per intervento del giudice.<sup>12</sup> È inoltre stabilito che il minore può essere affidato ad una comunità di tipo familiare, in cui vi siano soggetti capaci di assolvere la funzione di genitori e altri minori in affidamento, oltre che ad una famiglia diversa da quella d'origine o a persona singola. Affidatari, dunque, possono essere anche persone singole, persone non coniugate e conviventi *more uxorio*. Carattere fondamentale dell'affidamento è la sua provvisorietà. Non si vuole instaurare un rapporto adottivo, ma solo garantire al minore un ambiente familiare, o para-familiare, sereno e idoneo ad assicurargli quelle cure di cui ha bisogno. Presupposto essenziale dell'affidamento, quindi, è la temporanea assenza di un ambiente familiare di sangue adatto a tale scopo. Esso mira a supplire a obiettive carenze materiali e affettive<sup>13</sup>. Ove l'inidoneità non fosse temporanea, bensì definitiva, si aprirebbe la strada alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. La legge non indica un termine di durata; è chiaro però che, laddove la situazione di abbandono si riveli di assai lunga durata, oppure si accerti la sua irreversibilità, il giudice pronunzierà lo stato di adottabilità. Nei casi in cui non sia possibile l'affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. In mancanza, il minore dovrà essere ricoverato in un istituto di assistenza pubblico o privato. È il caso del minore per il quale non sono rintracciabili soggetti idonei all'affidamento. L'istituto deve avere sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risieda il nucleo familiare di provenienza; esso esercita i poteri tutelari fino a quando non si provvede a nominare un tutore. L'affidamento può essere disposto solo nei confronti di minori d'età. Se i genitori esercenti la

---

<sup>12</sup> M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, 2009, Cedam, Padova, p. 311.

<sup>13</sup> G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2010, p. 312.

potestà o il tutore manifestino il loro consenso, l'affidamento è disposto sentito il minore ultradodicesimo. Può essere ascoltato anche il minore di dodici anni, previa valutazione della sua capacità di discernimento da parte del servizio sociale locale; si tratta dell'affidamento consensuale. Laddove manchi il consenso dei genitori, l'affidamento può essere disposto dal tribunale dei minori: è questo l'affidamento contenzioso. Il provvedimento di affidamento deve contenere le motivazioni, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, le modalità attraverso cui i genitori (ed eventualmente gli altri componenti il nucleo familiare) possono mantenere i rapporti col minore. Nel provvedimento deve essere inoltre indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di vigilanza e assistenza. Non può mancare l'indicazione del periodo di durata dell'affidamento; esso deve essere "rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine"<sup>14</sup> e non può superare i ventiquattro mesi. Il periodo è prorogabile dal tribunale dei minorenni nel caso in cui la sospensione dell'affidamento arrechi pregiudizio al minore. Non mancano casi in cui la prosecuzione dell'affidamento è stata disposta a tempo indeterminato. L'affidamento, che non modifica lo stato familiare del minore, fa certamente sorgere, però, in capo all'affidatario, una serie di obblighi<sup>15</sup>; egli deve accogliere presso di sé il minore, deve provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore. Si ritiene che l'affidatario debba tenere conto delle aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dell'affidato (vedasi art. 147 cod. civ.). L'affidato conserva il proprio

---

<sup>14</sup> Art. 4, comma 4, l. n. 184/1983.

<sup>15</sup> F. Astiggiano, *Il procedimento di adottabilità del minore*, in *Famiglia e Diritto*, 2010, fasc. 12, p. 1102.

cognome e non diviene erede dell'affidatario, fatta salva la contemplazione dello stesso nel testamento. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore dell'affidatario. La cessazione dell'affidamento trova una molteplicità di cause; anzitutto, essa è disposta quando viene meno quella temporanea situazione di disagio e inadeguatezza della famiglia d'origine. Come già accennato, nel caso in cui la situazione di difficoltà della famiglia d'origine persista allo scadere del termine del periodo di affidamento, il giudice tutelare può fissare un nuovo termine, sentiti il servizio sociale locale, il minore ultradodicesimo, e anche il minore di età inferiore ai dodici anni in considerazione della sua capacità di discernimento. La cessazione dell'affidamento può avvenire, inoltre, quando la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, oppure quando esso non possa proseguire per altra causa, come la morte dell'affidatario, la sua grave e perdurante malattia, il trasferimento in una località distante rispetto a quella in cui risiede la famiglia del minore. È inoltre stabilito che l'affidamento cessi allorché divenga definitivo lo stato di abbandono del minore: in questo caso, si dà avvio al procedimento di adozione. Per ovvie ragioni affettive, nel caso in cui gli affidatari abbiano i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione legittimante, l'affidamento preadottivo può essere disposto proprio nei loro confronti.

## 1.2 L'ADOZIONE PIENA.

### 1.2.1 L'adozione piena: disciplina.

L'adozione piena, detta anche legittimante, o anche più semplicemente adozione, mira a supplire alle carenze materiali e affettive di un minore<sup>16</sup>. Essa conferisce al minore lo stato giuridico di figlio legittimo degli adottanti, i quali ne divengono genitori a tutti gli effetti. In modo irrevocabile, il bambino è inserito nella nuova famiglia: non a caso si parla di “trapianto” di un bambino da una famiglia ad un'altra. Nella nuova famiglia, il minore fa ingresso a pieno titolo, acquisendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori. L'esigenza a cui risponde l'istituto dell'adozione è precisa: si consente al minore abbandonato di trovare una famiglia che sostituisca in tutto e per tutto la famiglia di sangue. È stato affermato che l'adozione rappresenta l'*extrema ratio* a cui fare ricorso, solamente in presenza di un'accertata ed irreparabile situazione di abbandono<sup>17</sup>. L'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti; viene reciso ogni vincolo sostanziale e formale del minore con la famiglia d'origine.<sup>18</sup> Non sussistono più né diritti né obblighi reciproci. Mediante l'adozione, il minore è reso pienamente parificato ai figli legittimi; verso gli adottanti ha i tradizionali doveri che competono ai figli, compreso l'obbligo alimentare legale (art. 433, n. 2, cod. civ.). Opera, inoltre, l'impedimento matrimoniale rispetto all'adottante e ai suoi familiari (art. 87, nn. 6-9, cod. civ.). Il minore di nazionalità straniera adottato da cittadino italiano, ne acquista la cittadinanza ( art. 3 l. n. 91/1992). Qualunque attestazione

---

<sup>16</sup> F. Piccaluga, *Profili sostanziali della nuova disciplina dell'adozione dei minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2002, fasc. 2, p. 429.

<sup>17</sup> Cass. Sez. I, 14 aprile 2006, n. 8877.

<sup>18</sup> F. Ruscello, *Lineamenti di diritto di famiglia*, 2005, Giuffrè, Milano, p. 231.

di stato civile riferita all'adottato, deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome, e mai può esservi un riferimento alla paternità o maternità di sangue. L'ufficiale dello stato civile non può fornire notizie, certificazioni o altro da cui possa risultare il rapporto di adozione, eccezion fatta per il caso in cui ricorra un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria<sup>19</sup> (art.28 l. adoz.). L'art. 73 l. adoz. prevede, inoltre, che sia penalmente sanzionato chi, essendone a conoscenza per via del proprio ufficio, fornisca notizie utili a rintracciare il minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione. Si intende evitare, per giunta, che l'adottato possa in maniera impropria venire a conoscenza del fatto che i suoi genitori legittimi non siano anche i suoi genitori di sangue.

### **1.2.2 Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.**

È certamente riconosciuto nel nostro ordinamento, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini; diritto nondimeno molto discusso. Esso, come si è visto, è oggetto della disciplina dell'art. 28 l. adoz., introdotta nel 2001 dalla legge n. 149 e modificata nel 2003 dal d. lgs. n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). L'art. 28 l. adoz. pone il principio in base al quale i genitori d'origine non possono tutelare la loro riservatezza: prevale il diritto del figlio a conoscere le proprie origini<sup>20</sup>. Tuttavia, i genitori naturali possono "rifiutare" di incontrare materialmente l'adottato; ciò in virtù del fatto che nessuno può imporre la presenza di una persona nella vita di un'altra<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Vedasi oltre, il diritto del minore a conoscere le proprie origini.

<sup>20</sup> Fa eccezione il caso del parto anonimo: l'art. 177, comma 2, del d. lgs. 196/2003 riconosce una tutela prioritaria al diritto della madre all'anonimato.

<sup>21</sup> M. Petrone, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Giuffrè, Milano, 2004, p.

Sicuramente, però, si pone un forte limite alla tutela della riservatezza dei genitori naturali: limite che non può che trovare il suo fondamento nel principio di responsabilità per la procreazione. L'art. 28 l. adoz. fissa il principio secondo cui il minore adottato è informato della sua condizione; sono i genitori adottivi a dover provvedere, previa valutazione di quelli che sono i termini e le modalità che ritengono più opportuni. Risulta corretto, infatti, informare l'adottato delle sue origini biologiche, una volta valutata la sua maturità psicologica. Per quanto concerne le informazioni sull'identità dei genitori biologici, queste possono essere acquisite dai genitori adottivi solo su autorizzazione del tribunale per i minorenni qualora sussistano gravi e comprovati motivi; le stesse possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o presidio sanitario, qualora vi sia un grave pericolo di salute per il minore. Lo stesso adottato, compiuti i venticinque anni di età, può avere accesso alle informazioni concernenti origine e identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche l'adottato divenuto maggiorenne, ma solo se ricorrono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica<sup>22</sup>. L'accesso a tali informazioni viene invece inibito quando la madre, alla nascita, dichiarò di non voler essere nominata (art. 30, primo comma, d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396). I documenti che contengono le informazioni sulle origini possono essere di diverse categorie: alcuni sono legati alla formazione dell'atto di nascita, altri riguardano le vicende del bambino che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità, altri ancora attengono alle vicende sanitarie della nascita e del parto. I documenti più significativi sono l'atto di nascita, l'attestazione di nascita, il certificato di assistenza al parto, la cartella

---

<sup>22</sup> A. Giusti, *Affidamento e adozione dei minori di età*, in *Diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2007, p. 23.

clinica, il registro dei ricoveri, il fascicolo processuale della dichiarazione di adottabilità, le relazioni dei servizi sociali, il fascicolo del procedimento di adozione internazionale.

## **1.2 I REQUISITI SOGGETTIVI.**

### **LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ.**

#### **1.3.1 L'unione in matrimonio dei coniugi.**

Al fine di salvaguardare una pluralità di interessi, la legge indica i requisiti soggettivi degli adottanti e dell'adottando, e la procedura che deve essere seguita per poter perfezionare l'adozione. Per quanto concerne i requisiti soggettivi degli adottanti, è stabilito che possono adottare solo le coppie di coniugi che sono uniti in matrimonio da almeno tre anni e fra i quali non sussista separazione personale né di fatto. È richiesto che i coniugi siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare<sup>23</sup>. L'idoneità dei coniugi ad adottare servirà a scegliere fra più coppie di adottanti richiedenti. Essa va valutata con riferimento all'attitudine ad allevare affettuosamente il minore e alla compatibilità della personalità degli adottanti con quella dell'adottando; ovviamente, ciò va a sommarsi alla valutazione della capacità economica degli adottanti, che comunque può sussistere anche nel caso di condizioni economiche modeste<sup>24</sup>. Appare evidente la ragione per cui la legge richieda certi requisiti: il minore che si trova in stato di abbandono deve essere inserito in un ambiente idoneo, moralmente e materialmente. Non è consentita

---

<sup>23</sup> Art. 6, commi 1 e 2, l. adoz.

<sup>24</sup> L'importante è che sussista una regolare fonte di reddito proveniente da lavoro stabile.

l'adozione a favore di coniugi il cui rapporto affettivo sia incrinato: l'inserimento del minore non può che avvenire in un nucleo familiare stabile. Nei casi in cui interviene separazione tra i coniugi affidatari durante l'affidamento preadottivo, essendo preminente l'interesse del minore, può essere disposto che l'adozione abbia luogo nei confronti di uno solo dei coniugi<sup>25</sup>. L'adozione piena è preclusa a chi non sia coniugato; tra gli adottanti deve sussistere matrimonio civile o concordatario da almeno tre anni. L'art. 6, quarto comma, 1. adoz., tuttavia, dispone che il requisito della stabilità del rapporto possa ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto prima del matrimonio; il periodo di convivenza deve essere di almeno tre anni e il tribunale deve accertare la sua stabilità e continuità avuto riguardo di tutte le circostanze del caso concreto. Particolarmente vivo è certamente il caso che riguarda l'adozione legittimante da parte di persona non coniugata; al momento, tale tipologia di adozione è limitata ai casi di adozione particolare di cui si tratterà più avanti.

### **1.3.2 Il requisito dell'età.**

Ulteriore requisito richiesto dalla legge è quello dell'età: l'art. 6, comma 3, 1. adoz., dispone che l'età degli adottanti deve essere superiore a quella dell'adottando di almeno diciotto anni, mentre la differenza massima di età è stata portata a quarantacinque anni. La disposizione in esame è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Corte costituzionale, laddove è stato considerato eccessivamente rigido il principio espresso nella norma<sup>26</sup>. Alla luce di tali interventi, il legislatore ha provveduto ad aggiungere ulteriori disposizioni in modo da

---

<sup>25</sup> Il riferimento è all'art. 25 l. adoz.

<sup>26</sup> F. Caggia, *Limiti d'età dell'adottante e interesse del minore*, in *Famiglia*, 2001, fasc. 4, p. 1057.

uniformarsi alle pronunce costituzionali<sup>27</sup>. L'art. 6, comma 5, infatti, stabilisce che i limiti suindicati possono essere derogati quando il tribunale per i minorenni accerti che la mancata adozione potrebbe comportare al minore un danno grave<sup>28</sup>. Di seguito, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che l'adozione non è preclusa quando il limite massimo di età sia superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore ai dieci anni, oppure quando essi siano già genitori di figli "naturali" o adottivi di cui almeno uno sia minorenni, ovvero qualora l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato. Quanto all'adottando, non sono contemplati limiti di età, ma deve sempre trattarsi di un minore dichiarato in stato di adottabilità. Ove il minore abbia già compiuto gli anni quattordici, questi deve prestare il proprio consenso; se il minore ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito; se il minore è di età inferiore ai dodici anni, dovrà essere sentito considerata la sua capacità di discernimento<sup>29</sup>. Ciò è quanto stabilisce l'art. 7 l. adoz. Secondo alcuni interpreti, è criticabile la soluzione normativa che prevede l'impossibilità di iniziare il procedimento di adozione prima della nascita dell'adottando; ciò in virtù del fatto che la prospettiva dell'adozione potrebbe rappresentare un deterrente all'interruzione della gravidanza. Come spiegato, l'adozione può essere pronunciata solo nei confronti dei minori dichiarati in stato di adottabilità.

---

<sup>27</sup> A. Zaccaria, *Il terzo intervento della Corte Costituzionale sul divario di età fra adottanti e adottato* (sent. n. 283 del 1999) in *Studium Iuris*, 2000, p. 656.

<sup>28</sup> M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2009, p. 315.

<sup>29</sup> R. Barbanera, *Derogabilità dei limiti di età fra adottanti e adottando nell'adozione legittimante alla luce del principio dell'interesse del minore*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2003, p. 360.

### **1.3.3 Lo stato di adottabilità del minore.**

Lo stato di adottabilità è dichiarato dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori “in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio” (art. 8 l. adoz.). Lo stato di abbandono è il presupposto sostanziale della dichiarazione dello stato di adottabilità. Come l’art. 8 precisa, non sussiste lo stato di abbandono quando la mancanza di assistenza sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio; è il caso di una grave malattia di carattere temporaneo di cui i genitori siano affetti. Lo stato di abbandono può essere dichiarato anche d’ufficio. Chiunque ha la facoltà di segnalare situazioni di abbandono di minori. Alcuni soggetti, individuati dall’art. 9 l. adoz., come medici o pubblici ufficiali che vengano a conoscenza della situazione di abbandono in ragione del proprio ufficio, hanno l’obbligo di effettuare la segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’art. 70 l. adoz. stabilisce che questi stessi soggetti siano penalmente sanzionati in caso di omissione della segnalazione. Lo stato di abbandono, come più volte detto, è il presupposto della successiva, (ma ancora eventuale) adozione. Il tribunale pronunzia la dichiarazione dello stato di adottabilità solo a seguito di indagini sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, e sulla base di un’accurata valutazione dello stato di abbandono. Nel caso in cui i genitori risultino deceduti e non risultino esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi col minore, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità. Al contrario, se viene constatata l’esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado che

col minore “abbiano mantenuto rapporti significativi” ex art. 12 l. adoz., il presidente del tribunale li avverte dell’apertura del procedimento. Questi fissa la comparizione dinanzi a sé o ad altro giudice da lui delegato; udite le loro dichiarazioni, impartisce ai genitori, ovvero ai parenti, le prescrizioni idonee a garantire al minore l’assistenza materiale e morale di cui abbisogna, nei casi in cui lo ritenga opportuno. In caso di inadempimento delle prescrizioni suddette, di non comparizione dei genitori o parenti convocati, oppure nel caso in cui l’audizione di detti soggetti abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza materiale e morale e la non disponibilità ad ovviarvi, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità<sup>30</sup>. Durante lo stato di adottabilità l’esercizio della potestà genitoriale è sospeso; di conseguenza viene nominato un tutore qualora già non esista. Il provvedimento del tribunale può subire revoca qualora vengano meno le circostanze che configurarono lo stato di abbandono; nel caso in cui sia già in atto l’affidamento preadottivo, invece, lo stato di adottabilità non può essere revocato. La situazione di abbandono deve essere accertata tramite un’indagine attenta. Molteplici sono le situazioni nelle quali un minore può essere valutato come in stato di abbandono<sup>31</sup>. Può trovarsi in stato di abbandono, ad esempio, il fanciullo che a seguito di una calamità naturale perde sia i genitori che i parenti. Ipotesi tipica è quella che riguarda il minore che, pur in presenza di genitori o parenti, sia privato di quella assistenza morale e materiale che gli consente di vivere in un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo psichico e fisico e che permetta la realizzazione della sua personalità. Lo stato di abbandono, invero, può sussistere anche a prescindere dalla responsabilità dei

---

<sup>30</sup> G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, UTET, Torino, 2009, p. 321.

<sup>31</sup> Boccaccio S. – Dogliotti M., *La situazione di abbandono nell’adozione. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, fasc. 1, p. 195.

genitori. È il caso di quei genitori che per gravi ragioni di salute irreversibili, o per età, non siano in grado di prendersi cura in maniera adeguata del fanciullo<sup>32</sup>. In termini generali si ritiene che per pronunciare lo stato di adottabilità, non occorra una precisa volontà di abbandonare il figlio, essendo sufficiente un comportamento commissivo, ma soprattutto omissivo, da parte dei genitori, che venga ritenuto inconciliabile con i doveri che il codice civile impone all'art. 147<sup>33</sup>. In ogni caso, è necessario che le carenze della famiglia d'origine siano tali da incidere pesantemente sulla normale crescita del minore. L'attenta indagine che deve precedere la dichiarazione di adottabilità del minore può riguardare le situazioni più disparate. Vi sono situazioni in cui la semplice incapacità economica dei genitori non può integrare lo stato di abbandono, (sempre che questi prestino al minore la propria assistenza morale). In questi casi, sembrerebbe iniquo privare i genitori dei figli, laddove questi ultimi hanno diritto a crescere e ad essere educati nell'ambito della propria famiglia<sup>34</sup>; in tali situazioni, ad attivarsi dovrebbero essere le strutture pubbliche, qualora la richiesta di alimenti ai soggetti tenuti alla loro prestazione sia stata infruttuosa<sup>35</sup>. Ciò al fine di supportare la famiglia priva di mezzi economici. L'art. 1, secondo comma, l. adoz. infatti, fissa il principio secondo cui l'indigenza dei genitori non può essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. È chiaro che sarà integrato lo stato di abbandono, invece, nel caso in cui l'indigenza dei genitori sia addebitabile alla loro

---

<sup>32</sup> F. Ruscello, *Lineamenti di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 236.

<sup>33</sup> Art. 147 cod.civ.: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

<sup>34</sup> Il riferimento è all'art. 1 l. adoz.

<sup>35</sup> Gli artt. 1 e 80 individuano nelle Regioni i soggetti tenuti a prestare i sussidi economici.

responsabilità<sup>36</sup>. Ai fini della determinazione dello stato di abbandono, la giurisprudenza ha seguito i criteri interpretativi più ampi<sup>37</sup>. Ciò soprattutto in ragione del fatto che il legislatore, per permettere alla normativa di adattarsi all'estrema varietà dei casi concreti, ha utilizzato una formula molto ampia, evitando di definire in modo preciso l'espressione "situazione di abbandono"<sup>38</sup>.

#### **1.3.4 I diversi orientamenti sullo stato di abbandono.**

Mancando delle rigide indicazioni normative, nel tempo si sono registrate sentenze sull'argomento di segno opposto. Un orientamento minoritario e risalente, adottò una concezione "colpevolista" dell'abbandono; secondo questo orientamento, la presenza di carenze anche notevoli, nell'adempimento dei doveri genitoriali, non sarebbe sufficiente per dichiarare un minore adottabile qualora non sia ravvisabile un comportamento volontario da parte dei genitori<sup>39</sup>. La giurisprudenza prevalente sembrò poi accogliere una concezione "oggettiva" dell'abbandono, che prescinde dalla colpa dei genitori. Secondo tale tesi, il minore si trova in stato di abbandono quando viene privato delle cure, dell'assistenza e dell'aiuto psicologico e affettivo, a prescindere dalla imputabilità ai genitori di tale privazione. È chiaro che rimane compito dell'interprete, poi, valutare le circostanze del caso concreto per poter stabilire se il minore si trova o meno in stato di abbandono. Giova sottolineare come la giurisprudenza, nel fornire dei validi criteri di valutazione, abbia anche precisato che occorre far

---

<sup>36</sup> Nel caso in cui, ad esempio, i genitori si rifiutino di esercitare un'attività lavorativa, pur essendo nella possibilità di farlo.

<sup>37</sup> G. Ballarani, *Brevi note sulle valutazioni dello stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione di adottabilità*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, fasc. 1, p. 70.

<sup>38</sup> A. Neri, *Sui presupposti per la dichiarazione di adottabilità di un minore e sulla rilevanza delle circostanze successive a tale dichiarazione*, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, fasc. 2, p. 275.

<sup>39</sup> Cass. 4 luglio 1991, n. 7358, in *Il diritto di famiglia*, 1992, p. 186.

riferimento ai comportamenti dei genitori valutati globalmente, e anche in proiezione futura. Come già accennato, la Suprema Corte ha specificato che il bambino si trova in stato di abbandono quando vi è una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psicofisico<sup>40</sup>. Con riferimento alla dichiarazione di adottabilità, ai fini della stessa non è sufficiente che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, essendo necessario accertare se il genitore sia realmente idoneo ad assumere e conservare la consapevolezza dei propri compiti e della propria responsabilità<sup>41</sup>. Tale accertamento è volto a verificare la sussistenza di un *quid pluris* che derivi da queste oggettive carenze, tale per cui risulti essere compromesso in modo irreversibile lo sviluppo del minore. In contrapposizione a questa corrente di larga interpretazione del concetto di abbandono, tuttavia, la giurisprudenza più recente ha sottolineato come la dichiarazione di adottabilità debba fungere da estremo rimedio. A sostegno di ciò, la constatazione del fatto che l'istituto dell'adozione è previsto dal legislatore a fronte di un'irreparabile situazione di abbandono, e non come uno strumento che offra al minore condizioni di vita migliori rispetto a quelle della famiglia d'origine<sup>42</sup>. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non hanno incidenza diretta sulla dichiarazione di abbandono le anomalie della personalità dei genitori, le loro condizioni psicologiche, ovvero la possibilità di migliori tenori di vita offerti da terze famiglie disposte

---

<sup>40</sup> Cass. 13 maggio 1983 n. 3298, in *Foro.it*, 1983, I, 2475.

<sup>41</sup> P. Venditti, *Stato di abbandono ed interesse del minore nel procedimento di adozione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1999, fasc. 3, p. 332.

<sup>42</sup> È stato più volte ribadito dalla Suprema Corte che, non solo è necessario accertare l'irreparabile situazione di abbandono in cui versa il minore (Cass. Sez. I, 14 aprile 2006, n. 8877), ma anche che l'adozione non è il mezzo per ovviare a carenze genitoriali (Cass. Sez. I, 21 settembre 2000, n. 12491). Ciò si ricollega all'attenta e scrupolosa indagine che va effettuata prima di dichiarare l'adottabilità.

all'adozione<sup>43</sup>. A volte, si è ritenuta sufficiente ai fini della dichiarazione di adottabilità, anche la sola carenza di assistenza materiale, ma ciò solo quando non vengano soddisfatte le più elementari necessità del minore.

### **1.3.5 Stereotipi sociali e stato di abbandono.**

Circa la valutazione dello stato di abbandono del minore e l'estrema varietà di casi in materia, una particolare riflessione può essere fatta circa la rilevanza degli stereotipi sociali che attengono ai genitori e che vanno ad influire sull'interpretazione che i giudici effettuano della l. 184/1983. Al riguardo, interessante è una sentenza della Suprema Corte del 1999, che riguarda quattro minori dichiarate in stato di adottabilità dal Tribunale di Catania. Qui, l'ambiente malavitoso era stato ritenuto inidoneo ad uno sviluppo psicofisico sano ed armonioso<sup>44</sup>. Nel corso del giudizio di Appello, la madre dimostrava di essersi tratta fuori da quel sistema di vita nel quale aveva vissuto assieme al defunto marito e di possedere un lavoro nonché un'abitazione. La Corte d'Appello di Catania revocava dunque il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità ed affidava le minori al Servizio Sociale con il collocamento presso la madre. Il curatore speciale proponeva ricorso per cassazione, rilevando l'incapacità della madre di offrire alle minori un ambiente idoneo ad assicurare alle stesse un armonioso sviluppo psicofisico; si sosteneva che la madre non avesse i "mezzi intellettuali" per assumersi una così seria responsabilità ma solo una capacità genitoriale istintiva. La Suprema Corte, con sentenza 23 febbraio 1999, n. 1550, richiamando il fondamentale principio espresso dall'art. 1 l. adoz. secondo cui il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ha

---

<sup>43</sup> C. M. Bianca, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 422.

<sup>44</sup> A. Lollini, *La rilevanza degli stereotipi sociali nella giurisprudenza minorile sullo stato di abbandono*, in *Rassegna critica del diritto privato*, 1999, fasc. 3, p. 525.

affermato che, ai fini della valutazione dello stato di abbandono, non si può prescindere dall'analisi di eventuali circostanze modificative sopravvenute nel giudizio di Appello. Questa decisione rientra in quella giurisprudenza di legittimità favorevole al mantenimento del rapporto con la famiglia d'origine, anche se ci sono o ci sono stati fatti che avrebbero portato altri giudici a confermare lo stato di adottabilità. L'area della famiglia e della filiazione sono soggette, infatti, ad un controllo da parte del giudice, il quale nel valutare le condizioni di abbandono del minore, non trascura lo stile di vita, l'adesione o la distanza da un modello educativo, le modalità di relazione. A conferma di questo orientamento della giurisprudenza favorevole alla crescita del minore nell'ambito della famiglia d'origine, una sentenza della Suprema Corte del 1998<sup>45</sup>. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano<sup>46</sup> dichiarava lo stato di adottabilità del minore D.M. e con sentenza respingeva l'opposizione proposta dai genitori. La Corte d'Appello di Milano in seguito, decidendo sull'impugnazione proposta dai genitori, con sentenza<sup>47</sup> revocava lo stato di adottabilità. La Corte d'Appello rilevava che la situazione familiare che aveva portato il Tribunale a dichiarare il minore D.M. adottabile si era modificata ed evoluta in senso favorevole ad assicurare il reinserimento del minore nella famiglia d'origine. Nel corso del giudizio d'appello era stato possibile accertare che il padre, superati i disturbi legati all'alcoolismo ed alla tossicodipendenza, aveva trovato un lavoro stabile ed aveva ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare. La madre, inoltre, frequentava regolarmente il centro psicosociale osservando la terapia prescrittata e senza più presentare "elementi deliranti e/o dispercettivi". Si accertava, inoltre, che il

---

<sup>45</sup> Cass. 2 aprile 1998, n. 03405.

<sup>46</sup> Trib. Milano con decreto 23-11-1993.

<sup>47</sup> App. Milano, 19 luglio 1996.

rapporto tra i coniugi era “buono e solidale e che comune e motivato appariva il desiderio di completare l’unione familiare con il ritorno del minore”. Sulla base di tutti questi elementi ed al fine di privilegiare soluzioni di crescita del minore nella famiglia d’origine, la Corte territoriale dichiarava che “non erano più configurabili le condizioni per la rescissione del legame familiare”. Proponeva dunque ricorso il curatore del minore e resistevano con controricorso i genitori d’origine del minore. Il curatore denunciava nel ricorso la violazione dell’art. 8 l. adoz. in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., e censurava la decisione impugnata, sostenendo che la corte di merito aveva ritenuto sufficiente per la revoca dello stato di adottabilità il miglioramento delle condizioni drammatiche iniziali in cui versavano i genitori, trascurando l’interesse del minore “bisogno di attenzioni superiori alla norma e di un ambiente affettivamente ed emotivamente stabile” ed omettendo di valutare le esigenze del minore “non solo nella dimensione attuale ma anche e soprattutto in proiezione futura”. Il curatore denunciava inoltre la violazione dell’art. 3 della convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata con legge 27-05-1991 n. 176, deducendo che la corte di merito non aveva preso in considerazione “l’interesse superiore del fanciullo” sotto il profilo del diritto alla salute sia fisica che psichica e della reale tutela della serenità necessaria alla sua crescita. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tali motivi, ritenendo che la Corte d’Appello avesse valutato positivamente le circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di gravame, rivelatrici di una convincente possibilità di graduale reinserimento del minore nella famiglia naturale così da soddisfare l’interesse primario di una sua crescita nella famiglia evitando la rescissione del legame con i genitori. La Suprema Corte ha sottolineato come il giudizio sullo stato di abbandono del minore deve essere valutato

in base alla situazione obbiettiva in cui il minore si trova, ritenendo che vada accolto con favore il proposito dei genitori di voler riparare alle omissioni o ai comportamenti contrari ai doveri e di voler ricomporre il nucleo familiare pur se da verificare e valutare con le opportune cautele. Occorre capire, dunque, se esiste un modello univoco di famiglia e se le forme di devianza dei modelli sociali possono condurre alla negazione della genitorialità. Analizzando la casistica, non v'è dubbio che lo stato di abbandono è sempre collegato ad un tratto di diversità del padre o della madre più o meno ad essi imputabile: malattia mentale, tossicodipendenza, carcerazione, alcolismo, nomadismo, prostituzione. Dinanzi alla devianza della famiglia d'origine, sorge sicuramente la tentazione di sottrarre il minore a quell'ambiente familiare distorto; tuttavia, parte della giurisprudenza ha coraggiosamente teso a valorizzare quanto più possibile la famiglia d'origine. Secondo tale orientamento, il distacco del minore dalla famiglia d'origine deve avvenire solamente in casi estremi, e cioè quando la permanenza del minore nella stessa gli procurerebbe un pregiudizio più grave rispetto a quello che andrebbe a subire se fosse allontanato dalla sua famiglia di sangue. Analizzando in breve l'ampia casistica relativa all'abbandono del minore, si scorge come i minori abbandonati non sono tanto degli orfani reali quanto piuttosto degli orfani "virtuali"<sup>48</sup>. Figli di tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e malati mentali: queste le situazioni più ricorrenti proposte ai giudici. La giurisprudenza degli ultimi venti anni ha, in diverse sentenze, affrontato il problema dei figli degli extracomunitari presenti nel nostro paese; il minimo comune denominatore sembra essere rappresentato dalla difficile situazione in cui si trovano i genitori e, conseguentemente,

---

<sup>48</sup> G. Morani, *Ancora sui presupposti dello stato di adottabilità nell'adozione dei minori d'età*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, fasc. 12, p. 2456.

i figli. Un caso piuttosto noto ha visto protagonista un bambino marocchino<sup>49</sup>. I genitori del minore giungevano in Italia nel 1991. Prima della nascita del bambino, il padre ripartiva per il Marocco, mentre la madre si sistemava in una malsana camera d'affitto assieme ad altre persone che vivevano di espedienti. A seguito di un provvedimento del Tribunale di Torino, la madre accettava il ricovero del figlio in una casa-famiglia. Ben presto il Tribunale pronunciava lo stato di adottabilità del minore, ritenendo che il riaffidamento alla madre avrebbe arrecato pregiudizio al minore. Trascorsi nove giorni dal decreto, la madre veniva espulsa a seguito di abusivo esercizio di affittacamere. A questo punto il bambino, che sembrava essere destinato a diventare un bambino italiano, viene riaffidato alla famiglia d'origine, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione dei genitori allo stato di adottabilità. Viene, quindi, revocato lo stato di adottabilità per insussistenza di volontà abbandonica da parte della madre. I giudici specificano che “il giudizio negativo sulle modalità di vita della coppia deve essere temperato dalla considerazione delle innegabili difficoltà che le persone provenienti dai paesi africani debbono affrontare per cercare di inserirsi in una comunità nazionale ed in un contesto sociale caratterizzati da valori e tradizioni a loro estranei. In particolare è comprensibile che il disvalore correlato all'esercizio di attività lavorative ed economiche abusive non venga percepito specie se si tiene conto delle difficoltà che il tentativo di inserimento in un diverso tessuto economico comporta”<sup>50</sup>. Ma poco pacifico è il dibattito in materia; lo dimostra un caso analogo nei soggetti ma oggetto di una diversa decisione da parte dei giudici di

---

<sup>49</sup> App. Torino 14 dicembre 1993, in *Diritto di famiglia*, 1994, p. 1252.

<sup>50</sup> App. Torino, 14 dicembre 1993, in *Diritto di famiglia*, 1994, p. 1254.

merito<sup>51</sup>. Una giovane coppia proveniente dal Ghana, a causa di problemi economici affidava la figlia neonata ad una coppia di coniugi italiani. Successivamente, i coniugi affidatari non si dimostravano disponibili a cedere la bambina, e il caso veniva sottoposto al Tribunale dei minori. Il Tribunale optò per un graduale rientro della minore nella famiglia d'origine. Adita la Corte d'Appello, però, questa provvedeva a riaffidare la minore alla coppia di coniugi italiani, sulla base di considerazioni di fatto e di principio: “ la minore va a messa la domenica, parla solo l'italiano, si nutre all'italiana e ormai è parte integrante della realtà in cui vive...”<sup>52</sup>. Ad avviso della Corte d'Appello, il Tribunale perseguendo l'obiettivo di salvaguardare il legame con la famiglia d'origine, finiva per discriminare il diritto fondamentale della minore ad essere una persona. Ancora diverso è il caso di un ricorso presentato all'esame della Corte di Cassazione<sup>53</sup>. Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di Torino<sup>54</sup> dichiarava lo stato di adottabilità del minore H.G.A. proveniente da famiglia somala, per mancanza della necessaria assistenza morale e materiale da parte del padre spesso assente per motivi di lavoro, e della madre etilista ed artefice di episodi nel corso dei quali era andata in escandescenze e si era mostrata aggressiva anche nei confronti del bambino, il quale aveva tra l'altro assistito in casa ad atti sessuali ed a proiezioni di materiale pornografico. Il minore era stato istituzionalizzato dagli stessi genitori più volte e per lunghi periodi e poco prima della pronuncia dello stato di adottabilità era entrato stabilmente nella casa dei nuovi affidatari ove si era ben integrato con effetti positivi anche sul profitto scolastico. Avverso tale decreto

---

<sup>51</sup> Trib. Min. Napoli, 14 novembre 1994, in *Diritto di famiglia*, 1997, p. 613.

<sup>52</sup> App. Napoli, 9 novembre 1994, in *Diritto di famiglia*, 1997, p. 589, con nota di G. Cosentino, *Per una pratica corretta dell'affidamento familiare*.

<sup>53</sup> Cass. 13 novembre 2001, n. 06629.

<sup>54</sup> Trib. Torino, decreto dell' 11-11-1998

proponevano opposizione i genitori e la nonna materna giunta in Italia assieme a due nipoti figlie della madre del minore. Il Tribunale per i minorenni respingeva l'opposizione e la relativa sentenza veniva sottoposta a reclamo dagli stessi dinanzi alla Corte d'Appello, che lo rigettava. La Corte sottolineava che, a causa del comportamento dei genitori che per tanti anni avevano delegato ad altri la cura del figlio e si erano mostrati incapaci di instaurare relazioni affettive nei suoi confronti, rivelando anzi trascuratezza ed incuria, il minore si era trovato in una condizione soggettiva irreversibile di abbandono morale e materiale, essendo vissuto in pratica dal quarantatreesimo giorno di vita in istituti o presso terzi. Pur prendendo atto delle drammatiche esperienze che la madre si era trovata a vivere (a causa della guerra in Somalia, che le aveva procurato lutti in famiglia, aveva abbandonato il paese dopo il fallimento del primo matrimonio lasciando le proprie figlie di primo letto e la propria madre) e della forzata assenza del padre da casa, costretto ad un duplice e talvolta triplice lavoro, la Corte di merito riteneva che i trascorsi che aveva dovuto subire il minore per un così lungo periodo di tempo non consentivano più un suo ulteriore riavvicinamento alla famiglia d'origine, la cui prospettiva egli avvertiva come una minaccia ed il cui eventuale verificarsi sarebbe stato vissuto come un trauma ancora maggiore dopo il suo positivo inserimento nella nuova famiglia. Per quanto riguardava la nonna materna, poi, la Corte riteneva che, nonostante le riscontrate qualità positive della donna, non avendo avuto il minore rapporti significativi con lei, la sua presenza non poteva assumere rilevanza per escludere lo stato di abbandono morale e materiale del minore medesimo. Avverso tale sentenza i genitori naturali proponevano, dunque, ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, valutando positivamente la disamina effettuata dalla

Corte d'Appello, la quale, secondo i giudici, ha ritenuto superato ogni limite di tolleranza anche in presenza delle oggettive ed indiscutibili sofferenze vissute dai genitori e soprattutto dalla madre, scampata dalla guerra in Somalia<sup>55</sup>. Come si vede, dunque, diversi sono gli orientamenti giurisprudenziali rintracciabili nell'interpretazione della previsione normativa dello stato di abbandono.

#### 1.4 L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E LA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE.

##### **1.4.1 L'affidamento preadottivo del minore.**

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore rappresenta il primo passo di quel cammino che condurrà alla dichiarazione giudiziale dell'adozione. Nel mezzo, troviamo l'affidamento preadottivo del minore<sup>56</sup>. Questi viene affidato ad una coppia di coniugi che abbia presentato la relativa domanda al tribunale dei minorenni ex art. 22 l. adoz.. La coppia deve specificare l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli; s'intende così evitare che gli stessi vengano separati, laddove l'affidamento congiunto di più fratelli presso la medesima famiglia può essere utile ad una crescita meno difficile. Solo nel caso in cui sussistano gravi ragioni, può essere disposto l'affidamento di uno solo dei fratelli. Come l'art. 22 l. adoz. dispone, è ammessa la presentazione di più domande, anche successive e a tribunali differenti, sempre che se ne dia comunicazione ai tribunali precedentemente aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione, ma può essere rinnovata. Secondo

---

<sup>55</sup> Cass. 9 maggio 2002, n. 06629.

<sup>56</sup> Boccaccio S. – Dogliotti M., *Affidamento provvisorio e preadottivo*, in *Giurisprudenza italiana*, 1991, fasc. 6, pt. 1, p. 213.

alcuni interpreti, gli adottanti sono ammessi a specificare nella domanda il “tipo”<sup>57</sup> di minore che intendono adottare; si pensi al fanciullo che con loro abbia già convissuto al tempo dell’affidamento familiare. Il tribunale, all’atto del vaglio delle domande, deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge all’art. 6 l. adoz., disponendo l’esecuzione delle eventuali indagini. In seguito il tribunale, fra tutte le coppie che hanno presentato domanda, sceglie quella che ritiene maggiormente compatibile con le esigenze del minore. L’indagine svolta dal tribunale tiene conto di tutta una serie di elementi. Anzitutto, si accerta l’attitudine dei richiedenti ad istruire, educare e mantenere il minore; in seguito viene presa in considerazione sia la loro situazione personale che quella economica, oltreché la salute, e l’ambiente familiare degli adottanti, nonché i motivi per i quali essi desiderano adottare. A proposito della salute degli adottanti, è accaduto che alcuni giudici abbiano negato l’affidamento preadottivo a genitori portatori di handicap fisico, ma non mancano pronunce anche nell’altro senso. Il tribunale determina le modalità dell’affidamento preadottivo con ordinanza, sentito il minore con più di dodici anni ed anche il minore di età inferiore, valutata però, in quest’ultimo caso, la sua capacità di discernimento. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni deve esprimere il suo consenso. L’affidamento preadottivo è una fase necessaria della fattispecie adottiva ed è strumentale all’adozione<sup>58</sup>. È possibile che durante il periodo di affidamento preadottivo, il fanciullo abbia trovato delle difficoltà ad inserirsi nella famiglia affidataria; in questo caso, il minore può essere affidato ad un’altra coppia di coniugi. I coniugi affidatari hanno l’obbligo di istruire, educare e mantenere il

---

<sup>57</sup> Il riferimento è all’identità già nota del minore che intendono adottare.

<sup>58</sup> G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2010, p. 326.

minore durante tutto il periodo dell'affidamento, competendo loro le decisioni relative. Le decisioni più rilevanti competono invece al tribunale. L'affidamento preadottivo non assegna uno *status* familiare definitivo. Se l'affidamento evolverà in adozione, il minore diventerà un figlio a pieno titolo. Se, al contrario, non si avrà adozione, cesseranno in capo ai coniugi tutti gli obblighi previsti dalla legge. Sempre l'art. 22 l. adoz., stabilisce che il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo. Il provvedimento di affidamento preadottivo può essere revocato nel caso di "difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili" ex art. 23 l. adoz.; la competenza è del tribunale per i minorenni e la revoca può essere disposta sia d'ufficio, sia su istanza, ad esempio, del pubblico ministero o del tutore. Il tribunale, quindi, adotta in favore del minore i provvedimenti temporanei che ritiene più opportuni.

#### **1.4.2 La dichiarazione di adozione.**

Una volta trascorso il periodo dell'affidamento preadottivo e accertato che il minore si è ben inserito nella famiglia affidataria, il tribunale dichiara l'adozione con sentenza in camera di consiglio<sup>59</sup>. Qualora il tribunale stabilisca che non si può procedere con l'adozione, viene meno l'affidamento preadottivo e anche in questo caso il giudice provvede ad emettere i provvedimenti temporanei in favore del minore che ritiene essere i più opportuni, (art. 25 l. adoz.). In ogni caso, prima di pronunciare l'adozione, il tribunale deve sentire i coniugi adottanti, il minore ultradodicesimo, il minore di età inferiore considerata la sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che

---

<sup>59</sup> M. Chistolini, *La famiglia adottiva*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 55.

abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno. Nel caso in cui gli adottanti abbiano discendenti di sangue, questi debbono essere sentiti se maggiori degli anni quattordici, prima della pronuncia dell'adozione. La morte o l'incapacità di un coniuge che sopraggiunge durante l'affidamento preadottivo, non preclude l'adozione ove essa giovi al minore e ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi. L'adozione, come già accennato, può avere luogo anche nel caso di separazione personale dei coniugi che sopraggiunge durante l'affidamento preadottivo. L'art. 26 l. adoz. stabilisce che il provvedimento che sancisce l'adozione o nega la stessa, può essere impugnato. Nel caso di sentenza che pronunzia l'adozione, questa, una volta divenuta definitiva, dà vita al rapporto di filiazione piena. La sentenza verrà annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato e verrà trascritta nel registro contemplato dall'art. 18 l. adoz.<sup>60</sup>.

## 1.5 L'ADOZIONE INTERNAZIONALE E L'ADOZIONE DEI MAGGIORENNI.

### **1.5.1 L'adozione internazionale.**

Con l'espressione adozione internazionale si fa riferimento ad ogni ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa dall'adottato. Essendo il numero di bambini italiani adottabili inferiore rispetto al numero delle coppie che aspirano ad adottare, il fenomeno dell'adozione internazionale è sicuramente in espansione. L'adozione di minore straniero ha trovato una regolamentazione nella più volte citata e fondamentale l. n. 184/1983. Sotto alcuni aspetti, però, la normativa

---

<sup>60</sup>L'art. 18 l. adoz. prevede che presso la cancelleria del tribunale sia conservato un apposito registro in cui trascrivere le sentenze concernenti l'adozione.

fornita nella suddetta legge, è sembrata poco adeguata<sup>61</sup>. Essa, infatti, lasciava molto spazio all'iniziativa degli adottandi; questi potevano recarsi all'estero e prendere contatto con soggetti intermediari non qualificati, con operatori stranieri o addirittura con la famiglia d'origine del minore. Vi era, dunque, un alto rischio che fossero commessi abusi. In alcuni Paesi esteri, inoltre, le condizioni per ottenere l'adozione sono molto meno rigorose rispetto a quanto previsto dalla legge italiana, (si pensi che in alcuni Stati il giudice si limita ad approvare un accordo privato stretto tra le parti). A queste ed altre problematiche ha inteso porre rimedio la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1983, di cui l'Italia si è resa firmataria, sulla tutela dei bambini e per la cooperazione fra Stati nell'adozione internazionale. La Convenzione ha chiarito molti punti circa quelle che sono le condizioni necessarie per poter accedere all'adozione internazionale. Innanzitutto, è necessario che sussista la dichiarazione di adottabilità del minore da parte delle autorità straniere; è altresì richiesto che, da parte di queste ultime, sia intervenuto un accertamento dell'impossibilità di dare in affidamento il fanciullo nello stato di origine. Ciò in ragione del fatto che l'adozione internazionale deve rappresentare l'unica via praticabile, sempre nell'ottica del preminente interesse del fanciullo. È necessario, poi, che nei confronti dei soggetti che debbono prestare il consenso ai fini dell'adozione, sia stata svolta un'adeguata attività di consulenza; il consenso deve essere manifestato per iscritto e senza alcun corrispettivo, previa una completa informazione circa le conseguenze dell'adozione, soprattutto riguardo la rescissione di ogni tipo di rapporto e vincolo giuridico tra il minore e la

---

<sup>61</sup> L. Sacchetti, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale : Legge 31 dicembre 1998, n. 476*, Rimini, 1999, p. 26.

famiglia di sangue<sup>62</sup>. È inoltre richiesto che sia manifestato il consenso del minore nei casi in cui esso è richiesto; tale consenso deve essere prestato in piena libertà, gratuitamente e per iscritto, previa un'adeguata attività di informazione sugli effetti dell'adozione. La Convenzione stabilisce che ogni singolo Paese aderente debba individuare un'Autorità centrale, alla quale sono attribuiti molteplici compiti col fine di garantire il rispetto di quanto dalla Convenzione previsto<sup>63</sup>. L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione mediante la legge 31 dicembre 1998, n. 476, stabilendo che al tribunale per i minorenni competono tutte le attività propriamente giudiziarie mentre i compiti di carattere amministrativo e di politica generale sono attribuiti alla Commissione per le adozioni internazionali. Tale organismo è stato introdotto dalla legge di riforma ed è istituito presso la Presidenza del Consiglio; esso è composto da undici membri a prevalente nomina governativa ed è presieduto da un magistrato con esperienza nel settore minorile<sup>64</sup>. Sono molti e diversi i compiti della Commissione; essa rilascia l'autorizzazione agli enti, autorizza l'ingresso del minore in Italia, certifica la conformità dell'adozione alla Convenzione dell'Aja, conserva tutti gli atti relativi alla procedura, collabora con le Autorità centrali presenti negli altri Stati, organizza attività di formazione per coloro che operano nel campo dell'adozione<sup>65</sup>. Per coloro che aspirano all'adozione internazionale, è fatto obbligo di rivolgersi ad uno degli enti autorizzati: si è voluto porre fine al pericoloso fenomeno delle adozioni

---

<sup>62</sup> P. Cendon, *La famiglia*, Utet, V. 7 T. 1, Torino, 2001, p. 436.

<sup>63</sup> M. Vaccaro, *L'adozione internazionale e la Convenzione dell'Aja*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 1940.

<sup>64</sup> Cafari Panico R., *Considerazioni sulla nuova adozione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2001, fasc. 4, p. 895.

“fai da te” cui si è accennato. Gli enti ricoprono un ruolo centrale: essi svolgono tutte le pratiche necessarie, ricevono le proposte di incontro formulate dalle autorità straniere, concordano con queste ultime l’opportunità di procedere con l’adozione, assistono i coniugi in tutte le attività all’estero, chiedono alla Commissione l’autorizzazione per l’ingresso del minore in Italia, vigilano sul suo trasferimento, svolgono un’attività di sostegno a beneficio del nucleo adottivo insieme ai servizi sociali. I compiti affidati agli enti, dunque, sono molti e assai rilevanti. Al fine di ottenere l’apposito riconoscimento, l’art. 39 *ter* l. adoz. richiede che l’ente sia diretto e composto da persone aventi adeguata preparazione e competenza nel campo dell’adozione internazionale e con idonee qualità morali; è richiesto, inoltre, che l’ente si avvalga dell’ausilio di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, che disponga di un’adeguata struttura organizzativa, che non abbia fini di lucro, che non ponga in essere discriminazioni fra gli aspiranti all’adozione. È la Commissione per le adozioni internazionali che rilascia l’autorizzazione agli enti. La stessa Commissione vigila sul loro operato e nel caso verifichi la sussistenza di gravi inadempienze dispone la revoca dell’autorizzazione. I genitori adottivi e coloro i quali abbiano un minore in affidamento, hanno diritto, fra l’altro, a fruire del beneficio dell’astensione dal lavoro e del congedo, di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero, richiesto per l’adozione (art. 39 *quater* l. adoz.). L’adozione internazionale realizza anch’essa lo *status* di filiazione parificato a quello di filiazione legittima. L’adottato acquista tutti i diritti e assume i doveri che la legge sancisce riguardo ai figli legittimi.

### 1.5.2 L'adozione di maggiorenni.

Oltre alle fattispecie di adozione di minori previsti nel nostro ordinamento, la legge riconosce anche la c.d. adozione di maggiorenni. La funzione dell'adozione del minore in stato di abbandono è quella di permettere a quest'ultimo di essere inserito in una famiglia che, previa un'attenta valutazione, gli offra i mezzi materiali e morali necessari a garantirgli un idoneo sviluppo psicofisico<sup>66</sup>. L'adozione del maggiore d'età, invece, ha una funzione differente: essa permette all'adottante, privo di discendenti legittimi o legittimati, di acquisire un figlio a cui trasmettere il proprio cognome e le proprie sostanze. In passato, l'assenza di discendenti era considerata una condizione necessaria affinché si potesse procedere con l'adozione del maggiorenne. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c.<sup>67</sup>, laddove non consentiva l'adozione in presenza di figli legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Dunque, resta impossibile procedere con l'adozione del maggiorenne per chi abbia figli legittimi minori o maggiorenni non consenzienti<sup>68</sup>; tra l'altro, secondo un restrittivo e recente intervento della Corte costituzionale, anche per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni che non siano consenzienti, non è consentito accedere all'adozione di maggiorenni. La legge stabilisce che tra l'adottante e l'adottato deve intercorrere una differenza di età di almeno diciotto anni. Nessuno può essere adottato da più di una persona, a meno che gli adottanti non siano marito e moglie ex art. 294,

---

<sup>66</sup> M. Dogliotti, *Adozione di maggiorenni e minori*, Giuffrè, 2002, p. 800.

<sup>67</sup> Art. 291 c.c. che recita: "L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

<sup>68</sup> M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2009, p. 328.

comma 2, c.c.; l'art. 293 c.c. sancisce invece il divieto di adottare i propri figli nati fuori dal matrimonio. Ai fini della pronuncia di adozione, è necessario il consenso sia dell'adottante che dell'adottando (art. 296 c.c.); ambedue possono revocare il consenso finchè non sia intervenuta la pronuncia del tribunale (art. 298, comma 2 c.c.). Occorre, inoltre, l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando che non sia legalmente separato. Il tribunale, a seguito della verifica della convenienza dell'adozione per l'adottando, si pronuncia con sentenza; gli effetti dell'adozione decorrono dalla data della stessa<sup>69</sup>. La sentenza può essere impugnata entro trenta giorni dinanzi alla corte d'appello dal p.m., dall'adottante e dall'adottando. La sentenza viene trascritta nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale ed è annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Per quanto concerne gli effetti dell'adozione del maggiorenne, essi sono gli stessi dell'adozione particolare; l'adottato non recide i rapporti con la famiglia d'origine ma li mantiene, acquista il cognome e i diritti successori. La competenza spetta al tribunale ordinario. L'indegnità dell'adottante o dell'adottato possono comportare la revoca dell'adozione.

## 1.6 L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

### **1.6.1 Adozione in casi particolari: disciplina.**

L'adozione in casi particolari è disciplinata dalla legge n. 184/1983 all'art. 44. In tale tipologia di adozione, il nuovo vincolo di filiazione non si sostituisce al vincolo di sangue; a differenza di quanto accade

---

<sup>69</sup> J. Costola, *Adozione di persone maggiori d'età*, in *Studium Juris*, 2006, fasc. 10, p. 1183.

nell'adozione legittimante, dunque, l'adottato non recide i suoi rapporti con la famiglia d'origine. L'adozione in casi particolari fa sì che lo *status* di figlio adottivo si sovrapponga a quello di figlio di sangue. A tale forma di adozione è possibile ricorrere solamente nel caso in cui l'adottando sia un minore d'età. La finalità è sempre legata alla protezione del minore, al quale si intende garantire l'inserimento in un nuovo ambiente familiare, fatto di affetti e cure. È l'art. 44 l. adoz. a contemplare i tassativi casi in cui essa è ammessa<sup>70</sup>. La procedura si presenta più snella rispetto a quella prevista per l'adozione piena. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrano le condizioni previste dall'art. 7, primo comma, l. adoz., "da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre" ex art. 44, lett. a), l. adoz.; non è indicato dalla legge se il rapporto di parentela sia in linea collaterale o retta. Si rammenti che, nei casi in cui il minore sia assistito in maniera adeguata e stabile da parenti entro il quarto grado, lo stato di abbandono non è dichiarabile. Le norme, in maniera chiara, tendono a facilitare l'adozione di quei soggetti privi di genitori, ed a favore di chi abbia col minore un rapporto affettivo già avviato. Alla lettera b), l'art. 44 l. adoz. prevede l'adozione del minore per il coniuge del genitore anche adottivo. L'adozione viene in tal modo agevolata, col fine di far godere il minore di un rapporto familiare pieno, sia col proprio genitore, sia col coniuge di questi. L'adozione è consentita, inoltre, quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, primo comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

---

<sup>70</sup> M. Corsaro, *L'adozione "mirata" e l'adozione in casi particolari*, in Studi Urbinate, 2004, fasc. 2, p. 216.

handicapate), e sia orfano di padre e madre, o quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lettere c) e d) l. adoz.). A tal riguardo, rilevano quelle situazioni personali dei minori che, per malattia o handicap grave, non siano accettati da alcuna famiglia che abbia presentato domanda di adozione piena (art. 22 ss. l. adoz.)<sup>71</sup>. È evidente come, in questi casi, l'adozione rappresenta l'alternativa migliore al ricovero in un istituto. In tutti i casi richiamati, è necessario che l'adozione risponda all'interesse del minore. La tipologia di adozione in esame è consentita anche a chi non sia coniugato: la regola riguarda le ipotesi previste alle lettere a) c) e d) dell'art. 44 l. adoz. In questi casi l'adozione è consentita anche al singolo o ai conviventi *more uxorio*. Nel caso in cui l'adottante sia persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta di ambedue i coniugi. L'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi; nei casi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 44 l. adoz., l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando. Ai fini dell'adozione è richiesto anche il consenso dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai sensi dell'art. 45 l. adoz., qualora l'adottando non abbia compiuto i quattordici anni di età, dovrà essere sentito il suo legale rappresentante<sup>72</sup>. Nel caso in cui il minore abbia compiuto i dodici anni, esso deve essere personalmente sentito; ove abbia un'età inferiore, il minore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. Gli effetti dell'adozione decorrono dalla data della sentenza che la pronunzia<sup>73</sup>. Sino a quando non sia stata emanata, il consenso può essere revocato sia

---

<sup>71</sup> T. Auletta, *Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 99.

<sup>72</sup> E. Urso, *L'adozione dei minori in casi particolari*, in *Nuovo diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2007.

<sup>73</sup> G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2010, p. 332.

dall'adottando che dall'adottante. Prima di emanare la sentenza, il tribunale per i minorenni verifica, tra l'altro, che l'adozione realizzi il preminente interesse del minore, considerando la sua personalità, l'idoneità affettiva, l'attitudine degli adottanti alla sua educazione, la loro situazione economica e personale, nonché la loro salute (art. 57 l. adoz.)<sup>74</sup>. L'adozione in casi particolari, come già visto, non spezza i legami che l'adottato ha con la famiglia d'origine; riguardo quest'ultima, l'adottato vanta diritti e ha obblighi. Nondimeno egli vanta diritti e ha obblighi nei confronti della famiglia adottante. Riguardo ai diritti successori, egli è erede sia dei genitori di sangue, sia di quelli adottivi; in caso di premorienza dell'adottato però, i genitori adottivi non vantano nessun diritto successorio, esclusi quelli eventualmente derivanti dalla loro valida chiamata testamentaria. L'adottato ha diritto di essere educato, mantenuto, istruito dagli adottanti. L'esercizio della potestà genitoriale spetta agli adottanti. A questi ultimi spetta anche l'amministrazione dei beni dell'adottato sino a quando questi non abbia compiuto i diciotto anni, ma non avendo possibilità di avere su tali beni l'usufrutto legale. Riguardo al cognome, l'adottato conserva quello della sua famiglia d'origine, ma antepone a questo il cognome della famiglia adottante. Adottante e adottato sono tenuti a prestarsi reciprocamente gli alimenti. L'adottato non ha rapporti giuridici con i parenti dell'adottante. La regola è che la filiazione dà uno *status* definitivo; tuttavia, il tribunale può pronunziarne la revoca, e ciò in caso di indegnità dell'adottato o dell'adottante. Si ha indegnità dell'adottato, nei casi in cui egli, maggiorenne, abbia attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, oppure si sia reso colpevole, nei loro confronti, di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà

---

<sup>74</sup> F. Verde, *Adozione e affidamento familiare*, Cedam, Padova, 1994, p. 170.

personale non inferiore, nel minimo, a tre anni<sup>75</sup>. La revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottante o, nel caso in cui egli sia deceduto in conseguenza dell'attentato, su richiesta di coloro ai quali spetterebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti (art. 51 l. adoz.). Gli effetti dell'adozione cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca<sup>76</sup>. Pronunziata la revoca, il tribunale dispone i provvedimenti "circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori".

### **1.6.2 L'adozione particolare in un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Perugia.**

E' interessante richiamare un provvedimento del tribunale per i minorenni di Perugia<sup>77</sup>, in ordine all'adozione particolare di una minore di sette anni. La minore è figlia di genitori pregiudicati e tossicodipendenti cronici, soliti gravitare in ambienti di malaffare legati allo spaccio e al traffico di droga, totalmente ignari dei propri doveri parentali. La minore è stata più volte affidata alla zia, sorella della madre, che l'ha accudita in maniera adeguata, fornendole tutte le cure materiali, affettive e psicologiche. Su presentazione della domanda di adozione, il tribunale per i minorenni ha stabilito che, in virtù dell'art. 44 lett. c) della legge n. 184/1983, la minore può essere adottata dalla zia, dovendosi considerare impossibile un affidamento preadottivo a terzi. Ciò preso atto del fatto che manca lo stato di abbandono e sussiste un irreversibile, profondo, certo e reciproco legame affettivo tra la zia e la

---

<sup>75</sup> L. Orsingher, *L'adozione*, Halley Editrice, Matelica, 2007, p. 142.

<sup>76</sup> G. Collura, *L'adozione in casi particolari*, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di P. ZATTI, Vol. II, *La filiazione*, Milano, 2002, p. 201.

<sup>77</sup> Tribunale per i minorenni di Perugia, provvedimento del 5 luglio 1999.

minore, laddove la minore è perfettamente inserita nel nucleo domestico-familiare della zia. Oltretutto, non si può trascurare il fatto che la zia ha provveduto ad informare la minore della sua situazione esistenziale, senza procurarle traumi e senza ispirarle alcun sentimento di ripulso nei confronti dei genitori naturali. Tale provvedimento si fonda, dunque, sulla riscontrata impossibilità di affidamento preadottivo di una bambina di sette anni che sin dalla nascita e più volte, è stata affidata “temporaneamente” alla zia materna, dato l’allarmante stile di vita tenuto dai genitori da sempre del tutto assenti nella vita della figlia. Tale decisione è avallata da una sentenza interpretativa della Corte costituzionale, secondo la quale l’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. c) l. adoz. è ammissibile anche in assenza dello stato di abbandono e di una previa declaratoria formale di adottabilità. Con ciò trova sensibile interpretazione l’esigenza di valorizzare pienamente i rapporti affettivi venutisi a creare tra i richiedenti l’adozione e il minore stesso, nel cui preminente interesse giungono a ricevere tutela le più sfumate situazioni di fatto<sup>78</sup>. Del resto, l’istituto dell’adozione in casi particolari, è stato introdotto nel nostro ordinamento in un’ottica di rinnovata attenzione per i diritti del minore, al fine di offrire all’interprete strumenti tecnici in grado di fronteggiare le attuali problematiche sociali e le più diverse situazioni familiari. L’avversata opposta tesi è invece ancorata al significato letterale della locuzione “ constatata impossibilità di affidamento preadottivo”; qui, per poter applicare la lett. c) dell’art. 44, si considera necessario il presupposto dei tentativi di affido esperiti vanamente e della situazione di abbandono giudizialmente accertata.

---

<sup>78</sup> C. Tarquinio, *Adozione di minore in casi particolari: due fattispecie singolari*, ne *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2000, fasc. 2, p. 640.

## CAPITOLO II

### 2.1 IL PROGETTO “ADOZIONE MITE” DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI.

#### 2.1.1 Premessa.

Le riforme in tema di adozione ed affidamento familiare oggi vigenti, pur determinando un passo culturale in avanti, hanno lasciato irrisolti dei nodi problematici importanti<sup>79</sup>. Uno di questi è certamente il c.d. stato di “semiabbandono permanente”, in cui il minore spesso versa e che non trova corretta soluzione negli istituti previsti. Si tratta di una situazione in cui la famiglia d’origine si mostra inidonea ad offrire le cure necessarie allo sviluppo del minore, ma solo parzialmente e in modo continuativo. Per questo, la soluzione che si prospetta attenendosi a quanto dall’ordinamento previsto, non può che essere l’affidamento familiare, mancando i presupposti dell’adottabilità. L’affidamento familiare, però, a lungo andare si dimostra uno strumento inadatto a risolvere la situazione: il rientro del minore nella famiglia d’origine non è possibile, in quanto non c’è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia considerata la cronicizzazione delle difficoltà della stessa. L’unica via percorribile è quella delle proroghe del provvedimento di affidamento, laddove quest’ultimo di fatto si tramuta in un affidamento *sine die*. È in questo vuoto normativo che si è inserita un’importante sperimentazione<sup>80</sup> presentata nel 2003 dal Tribunale per i minorenni di Bari: è il progetto dell’ “adozione mite”. Nell’aprile del 2003 il Tribunale per i minorenni

---

<sup>79</sup> C. Cerrai, *Affidamento e adozione dei minori: istituti, casi, prassi giurisprudenziale, atti; chi può adottare, procedimenti per l’adozione, adozione internazionale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2007, p. 158.

<sup>80</sup> Sperimentazione autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura con seduta 2 luglio 2003.

di Bari diffonde due circolari ai servizi sociali locali e agli utenti in cui si chiariscono i contenuti dell'adozione mite. La sperimentazione, autorizzata dal C.S.M.<sup>81</sup>, parte nel giugno del 2003 presso il Tribunale per i minorenni di Bari. L'avvio di tale percorso sperimentale si deve soprattutto alla lungimiranza del Presidente del Tribunale in questione<sup>82</sup>, il quale ha fornito i dati, le statistiche e la relazione in tema di adozione mite. I dati di partenza di questa sperimentazione muovono da più constatazioni. Innanzitutto, è stata presa in considerazione la progressiva diminuzione del numero di bambini dichiarati adottabili e poi adottati, a fronte dell'elevato numero delle domande di adozione<sup>83</sup>. In secondo luogo, è stato constatato che la maggior parte dei bambini dati in affidamento familiare (temporaneo) non è più rientrata nella famiglia d'origine, realizzando di fatto un affidamento *sine die*, a seguito dei molteplici provvedimenti giudiziari di proroga. Una larga parte di questi bambini, quindi, rischia di avere un futuro molto incerto quando raggiungeranno il diciottesimo anno di età, perché la loro famiglia continuerà a non essere in grado di accoglierli, mentre gli affidatari non si sentiranno in alcun modo impegnati ad accoglierli nella loro famiglia come figli<sup>84</sup>. Infine, sul fronte del concreto appiglio normativo, si è fatto riferimento all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) della legge 4 maggio 1983 n. 184, che consente l'adozione di bambini "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"<sup>85</sup>. Questa disposizione va riferita sia ai casi di bambini portatori di difficoltà

---

<sup>81</sup> Consiglio Superiore della Magistratura.

<sup>82</sup> Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Dott. Francesco Paolo Occhiogrosso.

<sup>83</sup> L'indagine è stata effettuata dal Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza – Dati al 30 giugno 1999. Su 10.200 bambini in affidamento solo il 42 % è rientrato in famiglia, mentre ben il 58 % non vi è tornato.

<sup>84</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 151.

<sup>85</sup> Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, in *Minorigiustizia*, 2006, fasc. 2, p. 128.

personali, sia a quelli in cui il bambino si trovi già collocato presso un'altra famiglia a cui è legato da un rapporto affettivo solido, e dove un allontanamento dalla stessa comporterebbe un pregiudizio grave e serio per il minore.

### **2.1.2 Presupposti dell'adozione mite.**

Come accennato, l'adozione mite riguarda il caso in cui il minore si trova in stato di "semiabbandono permanente", cioè una situazione in cui la famiglia d'origine risulti inidonea a rispondere ai bisogni educativi del minore solo parzialmente ma in modo continuativo. È evidente che in una situazione di questo tipo non si può affermare che la famiglia d'origine abbia abbandonato il minore; al contempo, però, delle significative possibilità di recupero del minore non sono prospettabili<sup>86</sup>. In casi del genere l'unica soluzione normativa di riferimento è quella relativa all'affidamento familiare; l'affidamento familiare, però, che si contraddistingue per la sua temporaneità, non risulta adatto a risolvere situazioni di questo tipo, in cui solo parzialmente la famiglia risulta deficitaria nei confronti del minore<sup>87</sup>. Tali situazioni di difficoltà, dunque, che inizialmente sono affrontate facendo ricorso all'affidamento familiare, poi si evolvono in senso negativo, in quanto il minore non può far rientro nella famiglia d'origine sebbene non manchino contatti e incontri con la stessa. È a questo punto che, in base a quanto previsto dal progetto del Tribunale di Bari, si inserisce l'adozione mite, come una forma di tutela per il minore nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza e la proroga dell'affidamento familiare, per lo stesso non è possibile far rientro nella famiglia d'origine. L'adozione mite si rivolge, quindi, alle

---

<sup>86</sup> L. Gennaro, *Ancora sull'adozione c.d. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 3, p. 1477.

<sup>87</sup> L. Laera, *Chi ha paura dell'adozione mite?*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 151.

cc.dd. “zone grigie” dell’abbandono dei minorenni<sup>88</sup>. All’istituto dell’adozione, come è noto, si fa ricorso solo quando la famiglia d’origine non offre al minore quel *minimum* di cure e di affetto indispensabili per il suo sviluppo<sup>89</sup>, rappresentando quindi un’*extrema ratio*. Stando a quanto previsto dal nostro ordinamento in tema di abbandono dei minori, le soluzioni possibili sono rappresentate dall’adozione nazionale o internazionale, le forme di tutela del minore più drastiche, oppure dall’affidamento familiare, forma di tutela più blanda rispetto alle precedenti. L’adozione mite si pone in una posizione intermedia tra queste. Questa alternativa forma di tutela per il minore muove dalla constatazione del fatto che numerose sono le coppie desiderose di adottare, ma scarso il numero di bambini dichiarati adottabili<sup>90</sup>. Di contro, però, crescente è il numero dei bambini in stato di semiabbandono, non adottabili ma soggetti a forme di accoglienza differenti quali l’affidamento familiare. In sostanza, da una parte vi è la grande capacità affettiva delle coppie che desiderano adottare, dall’altra vi sono molti bambini non adottabili che però potrebbero essere accolti da tali coppie. Tale tipologia di adozione viene chiamata “mite” perché in contrapposizione con l’adozione piena o “forte”, per via delle sue caratteristiche e dei suoi effetti. L’adozione mite non prevede alcun limite di età massimo di differenza tra adottanti e adottando. Essa si realizza con il consenso del minore se ultraquattordicenne o dei genitori naturali se esercitano la potestà su di lui, oppure col consenso del tutore se i genitori, come non di rado accade, sono stati dichiarati decaduti della potestà genitoriale. Domanda di adozione mite può essere presentata sia

---

<sup>88</sup> A. Giasanti – E. Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 68.

<sup>89</sup> L. Pomodoro, *Manuale di diritto di famiglia e dei minori*, Utet Giuridica, Torino, 2009, p. 55.

<sup>90</sup> M. Dogliotti, Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità processuali, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 3, p. 1477.

da coppie di coniugi che da singoli. Tale tipologia di adozione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitori di origine, ma ne aggiunge un secondo conseguente all'adozione. La potestà spetta all'adottante.

### **2.1.3 Le fasi del procedimento.**

Nella relazione del progetto riguardante l'adozione mite è stato individuato il procedimento da seguire per portare a termine l'adozione. Il procedimento si compone di cinque fasi. La prima fase s'incentra sull'indagine che mira ad accertare la sussistenza di una situazione tale per cui il rientro del minore in famiglia è impossibile, presa in considerazione la possibilità di particolari forme di sostegno nel caso in cui egli sia collocato presso un istituto o in una comunità<sup>91</sup>. Sempre nell'ambito dell'indagine, deve essere accertato e valutato il grado e il tipo di difficoltà della famiglia d'origine del minore; è necessario stabilire se questa difficoltà comporti un'inidoneità della famiglia, temporanea o permanente. Si procede, quindi, con l'affidamento familiare del minore e contestualmente con un serio progetto di recupero dei genitori naturali. Durante questo percorso, viene costantemente monitorato il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine, sino a quando non intervenga la scadenza dell'affidamento<sup>92</sup>. La seconda fase è caratterizzata dallo studio sulle coppie o sul singolo che abbiano offerto la disponibilità per l'affidamento familiare. Viene valutata la loro predisposizione riguardo la possibilità del rientro del minore nella

---

<sup>91</sup> Il servizio sociale locale, anche quando sussiste una situazione di pregiudizio non grave, procede con la segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l'apertura di un procedimento civile ex art. 333 c.c. e chiede che sia disposto l'affidamento familiare giudiziale del minore.

<sup>92</sup> L'affidamento familiare è il presupposto: il minore deve essere ritenuto temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.

famiglia d'origine e riguardo la prospettiva dell'eventuale adozione ex art. 44 lett. d) l. adoz. ma ciò solamente nel caso in cui sia accertato lo stato di semiabbandono permanente del minore. A questo punto, i richiedenti vengono edotti dei contenuti dell'adozione mite; in particolare, essi vengono informati del fatto che il minore non recide i rapporti con la famiglia d'origine, ma al contrario egli mantiene i contatti con la stessa, sia nella fase dell'affidamento sia in quella dell'eventuale e successiva adozione. Per le coppie, la domanda di adozione mite sarà distinta e separata rispetto a quella di adozione nazionale e seguirà un *iter* diverso, seppure utilizzando l'istruttoria svolta per quest'ultima. La terza fase attiene alla effettiva realizzazione dell'affidamento familiare ad una delle coppie o al singolo scelti attraverso una comparazione<sup>93</sup> sottoposta al vaglio del PM; la decisione è presa dal Tribunale per i minorenni in Camera di Consiglio<sup>94</sup>. In questa fase, come in tutte quelle del procedimento, è indispensabile il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali che si occupano degli affidamenti familiari, affinché vengano distinti i casi di affidamento familiare realmente temporaneo da quelli di semiabbandono permanente, per i quali all'affidamento familiare, in base a questo progetto, deve seguire l'adozione mite. È individuata, quindi, una quarta fase in cui si mira a rimuovere i rischi di divergenze con i servizi sociali degli enti locali che si occupano di affidamenti familiari e che talora procedono autonomamente all'inserimento di minori in famiglia a titolo di affidamento familiare, senza seguire il percorso dell'adozione mite. In quest'ultimo caso, talvolta, si ottiene il non gradito risultato che alcune famiglie alla scadenza dell'affidamento restituiscono il bambino malgrado la famiglia

---

<sup>93</sup> Il Tribunale compara le domande scegliendo coloro che maggiormente rispondono agli interessi del minore.

<sup>94</sup> Presso il Tribunale per i minorenni di Bari è stato istituito un apposito servizio di cancelleria.

di origine non sia pronta a riprenderlo, oppure si rifiutano di presentare domanda di adozione non legittimante. In tali casi, quindi, si ricrea quella situazione di minori “nel limbo” che ovviamente si vuole evitare. In altri casi ancora, può accadere che bambini e affidatari non siano seguiti in modo adeguato. Per tutti questi motivi ed altri, in questa quarta fase è prevista la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i servizi ed i tribunali<sup>95</sup>. L'ultima fase, infine, riguarda la scadenza dell'affidamento familiare. A questo punto, possono verificarsi due ipotesi. Nel primo caso, il minore rientra nella famiglia d'origine e quindi la situazione si definisce automaticamente; nel secondo caso, il Tribunale proroga l'affidamento del minore *sine die*, dopodiché, acquisita la domanda di adozione non legittimante da parte degli affidatari, sentiti gli stessi, e acquisite le relazioni dei servizi competenti, si procederà ex art. 44 lett. d) l. adoz.

## 2.2 L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO E LA SPERIMENTAZIONE.

### 2.2.1 L'evoluzione del progetto.

La sperimentazione dell'adozione mite ha avuto durata biennale. Dal 2003 al 2005, il progetto ha subito una significativa evoluzione, orientandosi a diventare un cammino finalizzato a realizzare il progetto di vita del minore<sup>96</sup>. L'impatto di questa nuova realtà afferente le adozioni, ha comportato la creazione non solo di un'apposita cancelleria, ma anche la fissazione di un calendario di udienze *ad hoc*. Ogni martedì

---

<sup>95</sup> C. Cerrai, *Affidamento e adozione dei minori: istituti, casi, prassi giurisprudenziale, atti; chi può adottare, procedimenti per l'adozione, adozione internazionale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2007, p. 162.

<sup>96</sup> La Regione Puglia ha favorito la sperimentazione rivolgendo ai servizi l'invito ad agevolare, quando se ne presentino le condizioni, la realizzazione dell'adozione mite.

si svolge una camera di consiglio per l'adozione mite, nella quale si discute di un numero di procedimenti non superiore ai dieci-quindici, alla presenza dei giudici (professionali e onorari) che seguono il minore e di quelli che istruiscono i procedimenti delle coppie (o dei singoli) che hanno presentato domanda di adozione mite<sup>97</sup>. Ciascuna udienza è perlopiù interlocutoria e si conclude abitualmente con il rinvio ad un'udienza successiva, previo incarico, attribuito ad alcuni dei partecipanti, di espletare nell'intervallo tra le due udienze un approfondimento istruttorio, costituito da incontri con gli operatori che seguono il minore e dall'ascolto del medesimo.

### **2.2.2 L'adozione mite nella sentenza 7 maggio 2008 del Tribunale per i minorenni di Bari.**

Nella sentenza 7 maggio 2008 il Tribunale per i minorenni di Bari, nell'affrontare il caso di specie, affronta le principali questioni dell'adozione mite. Innanzitutto, viene specificato cosa s'intenda per "semiabbandono", inteso dalla giurisprudenza del Tribunale di Bari come uno stato di abbandono permanente ma non totale, ovvero come una *conditio* patologica di natura non transitoria in cui la famiglia versa<sup>98</sup>. Viene ricordato come questa stessa interpretazione fu sintetizzata nella relazione di Proposta di legge n. 5724, decaduta per fine legislatura, che fu presentata il 16 marzo 2005 dai deputati Bolognesi, Finocchiaro, Turco ed altri della Camera. Viene ribadito che l'adozione mite, a differenza dell'adozione piena, si rivolge ai cc.dd. "bambini nel limbo", cioè a quella categoria di minori che non possono essere dichiarati adottabili, in quanto manca il presupposto

---

<sup>97</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 155.

<sup>98</sup> L. Gennaro, *Ancora sull'adozione cd. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 1, p. 500.

dell'abbandono morale e materiale da parte della famiglia d'origine. La caratteristica della continuità dello stato di abbandono, in aggiunta alla irreversibilità della condizione patologica della famiglia, sono i due presupposti fondamentali dell'adozione mite. Nella sentenza, ancora, viene approfondita la questione del richiamo all'art. 44 lett. d) l. adoz.<sup>99</sup> cui subordinare il ricorso all'adozione mite. Come è noto, l'art. 44 lett. d) prevede l'adozione (particolare) del minore nel caso in cui è impossibile procedere con l'affidamento preadottivo. Viene ritenuta come "restrittiva" l'interpretazione che limita l'applicabilità di tale norma ai soli casi di adozione di minori portatori di handicap fisici o psichici, o di quelli che hanno realizzato con la famiglia o persona singola un rapporto di integrazione e di affetto stabili, tali per cui la loro interruzione comporterebbe un grave nocumento al minore<sup>100</sup>. Si ritiene che la disposizione di cui alla lett. d) art. 44 vada coordinata con il comma 1 dell'art. 44, secondo cui i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 comma 1<sup>101</sup>, e cioè quando non vi è una situazione di abbandono tale da comportare la dichiarazione di adottabilità del minore. Sono richiamati, altresì, gli artt. 45 e 46 della medesima legge in base ai quali in tutte le ipotesi previste dell'art. 44 non si esige il presupposto dell'abbandono morale e materiale, bastando il solo consenso all'adozione dei genitori o del tutore, oppure, in caso di mancato assenso, la circostanza che i genitori non esercitino la potestà sul minore e quindi che sia stata pronunciata la decadenza della potestà genitoriale. In conclusione, si ritiene che la complessiva analisi delle disposizioni conduca a ritenere che, per

---

<sup>99</sup> Art. 44 lett. d) l. adoz. che recita: "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".

<sup>100</sup> S. Caffarena, *Adozione mite e semiabbandono*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, p. 398.

<sup>101</sup> Art. 7 comma 1 l. adoz. che recita: "L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi di questi articoli".

procedere con l'adozione ex art. 44 lett. d) nei casi in cui i genitori siano dissenzienti, è sufficiente che questi siano decaduti dalla potestà. Ciò significa che il minore si deve trovare in una situazione di abbandono da parte dei genitori certamente grave, ma non grave al punto da dichiararlo adottabile. Nel caso di specie, la vicenda oggetto del provvedimento riguarda una minore che, nata dall'unione di fatto dei genitori, a seguito di sospensione della potestà dei genitori veniva collocata in affidamento familiare presso un'altra famiglia. La famiglia in questione è la medesima che richiede l'adozione (mite) della minore. All'atto del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale veniva nominato tutore della minore il direttore dell'IPPAI<sup>102</sup> di Bari e congiuntamente veniva attribuita alla madre la facoltà di incontrare la figlia secondo le modalità indicate<sup>103</sup>. Con un provvedimento del 6 aprile 1998, essendo stato soppresso l'IPPAI di Bari, veniva nominata tutrice un'assistente della Cooperativa Maieutica. L'affidamento familiare della minore veniva confermato senza alcun termine di scadenza con provvedimento 24 ottobre 2001 da parte del Tribunale per i minorenni di Bari che disciplinava nuove modalità di incontri tra la madre e la minore. Nel gennaio 2006 i coniugi affidatari presentavano domanda di adozione della minore ex art. 44 lett. d) legge n. 184/1983. Nella sentenza viene dichiarata l'impossibilità che la minore possa far rientro nella famiglia d'origine; ciò in virtù del fatto che la situazione familiare in cui si trova è palesemente irreversibile. La minore ha un radicato rapporto affettivo con gli affidatari e ciò l'ha portata a identificare in loro le figure genitoriali, a vivere la quotidianità di un nucleo familiare stabile. Le informazioni acquisite sull'affidamento ai coniugi istanti, oltretutto, sono

---

<sup>102</sup> Istituto Provinciale per la Protezione e l'Assistenza dell'Infanzia.

<sup>103</sup> La sospensione fu decisa a seguito della disgregazione del nucleo familiare per l'interruzione dell'unione di fatto.

del tutto positive. Dalla relazione del Consultorio familiare del 13 aprile 2006 risulta che la minore si è ben integrata nella famiglia affidataria in cui vive dall'età di due anni. La minore, inoltre, veniva ascoltata in data 28 luglio 2006 e in tale sede dichiarava di voler essere adottata dai coniugi istanti, nonché di voler assumere il cognome degli stessi. Ai fini dell'adozione, la madre dava il suo assenso. Al contrario il padre, che dal 1996 si è totalmente disinteressato della minore, sentito in data 21 dicembre 2007 non dava l'assenso all'adozione. Nonostante l'opposizione del padre, il giudice ha ritenuto di poter ugualmente procedere con l'adozione a norma dell'art. 46, in virtù del fatto che il padre non è esercente la potestà e il suo rifiuto è decisamente contrario all'interesse della figlia. In sostanza, viene cristallizzato lo stato di semiabbandono permanente della minore e la domanda di adozione mite avanzata dai coniugi affidatari non può che essere accolta. La caratteristica della "mitezza" in questa ipotesi di adozione si riscontra soprattutto nella continuità affettiva che la minore ha avuto nei confronti della madre, con la quale non ha mai interrotto i contatti e gli incontri<sup>104</sup>.

### 2.3. L'ADOZIONE MITE DUE ANNI DOPO: UN BILANCIO NEL DOSSIER DI F. OCCHIOGROSSO.

#### **2.3.1 Il contesto.**

Durante il biennio di sperimentazione, numerosi sono stati i casi di adozione mite. Essi hanno riguardato i bambini che, dati in affidamento familiare dai servizi sociali comunali, sono rimasti poi definitivamente

---

<sup>104</sup> S. Caffarena, *Adozione mite e semiabbandono*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, p. 400.

presso le famiglie affidatarie<sup>105</sup>. In occasione di tali adozioni, sono state riscontrate due diverse situazioni. La prima situazione riguarda il caso in cui le famiglie affidatarie, dopo aver accolto il bambino in affidamento familiare temporaneo, hanno continuato ad ospitarlo per molti anni ancora creando con lui un saldo rapporto affettivo di tipo familiare, ma in seguito si sono rifiutate di adottarlo ex art. 44 lett. d) (adozione mite). In tali casi, per il minore si è determinata una situazione disastrosa; il bambino, infatti, da un lato si è pienamente integrato affettivamente nella famiglia affidataria che però rifiuta di adottarlo malgrado egli la consideri come sua, dall'altro lato il bambino si è ormai allontanato dalla sua famiglia d'origine, che peraltro, essendo ancora una famiglia deficitaria, non è in grado di accoglierlo. La seconda situazione che si è riscontrata riguarda invece il gran numero di famiglie affidatarie che hanno già presentato domanda di adozione nazionale. In sostanza, è il caso che riguarda quelle coppie che seguono il principio del “doppio binario”. Da un lato si rivolgono al tribunale per l'adozione, dall'altro si rivolgono ai servizi del territorio per ottenere l'affidamento familiare.

### **2.3.2 I dati.**

Nel biennio giugno 2003 - giugno 2005 la sperimentazione dell'adozione mite ha riguardato sia minori istituzionalizzati sia minori affidati da molti anni a famiglie diverse da quella di origine. Risulta che 62 di loro sono stati collocati in affidamento familiare: un terzo per intervento del tribunale per i minorenni, due terzi per intervento dei servizi sociali. Inoltre, 35 sono rientrati in famiglia, mentre 48 sono stati adottati con adozione non legittimante ex art. 44 lett. d) l. adoz. Complessivamente, a seguito degli interventi svolti, 145 minori sono stati sottratti al ricovero

---

<sup>105</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, 2005, fasc. 3, p. 154.

in istituto. Durante il biennio, sono state 206 le domande presentate per adozione mite<sup>106</sup>.

### 2.3.3 Le critiche all'adozione mite.

Alcuni interpreti<sup>107</sup>, pur riconoscendo l'esigenza di colmare il vuoto normativo relativo alle cc.dd. zone grigie dell'affidamento familiare, ritengono che la soluzione prospettata dal Tribunale di Bari non sia condivisibile. Ciò sia per ragioni giuridiche, specificatamente per una questione di *interpretatio legis*, sia per ragioni di opportunità. Per quanto riguarda la questione dell'interpretazione della legge, infatti, l'art. 44 lett. d) dà un'indicazione rigorosa: impossibilità di affidamento preadottivo; ma l'affidamento preadottivo presuppone che ci sia una situazione di abbandono, di privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Quindi, non una situazione di "semiabbandono" cui si farebbe riferimento come presupposto dell'adozione mite. Considerando la possibilità di far ricorso a quest'ultima, poi, costoro ritengono che seppure l'adozione mite abbia degli effetti più limitati rispetto all'adozione legittimante, essi sono comunque estremamente "forti" e "gravi". Questo sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, riguardo la garanzia difensiva dei genitori d'origine; mentre nell'ambito del procedimento di adozione legittimante la famiglia d'origine è estremamente garantita, in quella in casi particolari tale possibilità non è data<sup>108</sup>. Se viene dichiarata la decadenza dalla potestà, infatti, il genitore

---

<sup>106</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, 2005, fasc. 3, p. 155.

<sup>107</sup> Interpreti quali M. Dogliotti e L. Gennaro.

<sup>108</sup> M. Dogliotti, *Adozione "forte" e "mite", affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, p. 427.

di origine viene completamente estromesso dalla procedura, non può dare il suo assenso perché non esercita più la potestà e non può neppure impugnare il provvedimento perché questo può essere impugnato solamente in Corte d'Appello dall'adottante o dal rappresentante legale dell'adottando, quindi il genitore d'origine non ha possibilità di difesa. Inoltre, per quanto concerne gli effetti dell'adozione particolare sullo scioglimento dei legami con la famiglia d'origine, scioglimento che comunque non sarebbe mai totale, tale pregiudizio sarebbe da superare. Ciò in ragione del fatto che sul piano sostanziale, l'adozione in casi particolari ha effetti notevolissimi rispetto alla famiglia d'origine; si aggiunge il cognome dell'adottante, la potestà genitoriale è esercitata dagli adottanti, e il genitore d'origine, sebbene sia vero che i legami non vengono recisi, rimane estromesso non avendo alcuna possibilità di controllo. Anche nel caso in cui cessi la potestà dell'adottante, non è automatico che riviva quella del genitore d'origine, in quanto è necessario che intervenga un provvedimento del tribunale per i minorenni. L'ipotesi su cui lavorare è quella di rafforzare l'affidamento familiare: sarebbe necessario un intervento legislativo che preveda il raggiungimento della maggiore età dell'affidato e che attribuisca agli affidatari maggiori poteri, senza tuttavia confondere situazioni diverse. L'affidamento dovrebbe comunque rimanere tale rispetto all'adozione in casi particolari. Ad avviso di quegli interpreti sfavorevoli all'adozione mite, poi, un'ulteriore obiezione che potrebbe muoversi riguarderebbe proprio il suo presupposto: il semiabbandono permanente, che sarebbe un "errore concettuale". Se, con riferimento ad un bene, l'abbandono implica il venir meno della relazione esistente tra il soggetto ed il bene stesso, con riferimento ad un bambino non può che sostanziarsi nella

cessazione della relazione genitore – figlio<sup>109</sup>. Finché la relazione continua a sussistere, seppure questa sia labile non si può parlare di “abbandono” o “semiabbandono”. In questi casi, infatti, ci si troverebbe più che altro di fronte alla temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo, ascrivibile a cause eccezionali (ad es. genitori che a causa di una grave malattia sono impossibilitati ad assolvere i compiti accuditivi ed educativi), oppure alla violazione dei doveri connessi alla funzione genitoriale, la cui entità sarà oggetto di valutazione da parte del giudice, che interverrà con i necessari provvedimenti ex art. 333 c.c.<sup>110</sup> La normativa vigente, peraltro, non offre spazi a figure intermedie, perché già disciplinate attraverso istituti quali l’affidamento familiare e l’adozione legittimante, comprendendo le varie situazioni in cui un minore può venire a trovarsi. L’affidamento familiare da parte dei Servizi o su disposizione del Tribunale per i minorenni in caso di mancato assenso dei genitori trova così applicazione a fronte di situazioni di difficoltà temporanea che rendono impossibile un’adeguata assistenza del minore nell’ambito della sua famiglia, con la quale, tuttavia, va mantenuto e anzi rinforzato ogni legame. Di qui l’obbligo per l’affidatario di accogliere presso di sé il minore e di provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione, “tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità

---

<sup>109</sup> L. Gennaro, *Ancora sull’adozione cd. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 1, p. 499.

<sup>110</sup> Art. 333 c.c. che recita: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.” Si noti che le parole da “ovvero l’allontanamento” a “minore” sono state aggiunte dall’art. 37.2, l. 28 marzo 2001, n. 149.

affidante”<sup>111</sup>; il tutto con il controllo ed il sostegno del Servizio sociale che nell’ambito delle proprie competenze agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo modalità idonee. La durata massima del periodo di affidamento previsto dalla legge è di 24 mesi, però il legislatore ha concesso al Tribunale per i minorenni di prorogare senza alcun limite tale periodo qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore<sup>112</sup>. Ciò per permettere al giudice di vagliare quelle situazioni “al limite” in cui, pur persistendo un’inadeguatezza nella famiglia d’origine, non è opportuno recidere il legame esistente. L’accertamento sul “semiabbandono permanente”, dunque, equivale a quello che i Tribunali per i minorenni già effettuano ogniqualvolta sono chiamati a pronunciarsi sulla proroga di un affidamento ex art. 4 l. n. 184/1984, con una conseguenza, tuttavia, differente che implica una palese forzatura del dettato e lo spirito delle norme<sup>113</sup>: la declaratoria di adozione mite, con gli effetti che essa comporta. Un’ulteriore obiezione, inoltre, viene posta in relazione ad un’eccessiva discrezionalità di cui dispone il giudice in contrasto con la volontà del legislatore, che con l’adozione legittimante ha posto un punto fermo dal quale partire: lo stato di abbandono, e cioè “la privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Stato di abbandono che sussiste ogniqualvolta la mancanza di un ambiente familiare idoneo sia considerata insuperabile, non rilevando il fatto che in passato si sia sperimentato un affidamento etero familiare rivelatosi poi idoneo a risolvere la condizione del minore.

---

<sup>111</sup> Trib. Minori Potenza 15 giugno 1984, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1984, fasc. 1, p. 126.

<sup>112</sup> Il riferimento è all’art. 4 comma 4 della l. n. 184/1983.

<sup>113</sup> L. Gennaro, *Ancora sull’adozione cd. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 1, p. 501.

Come ha evidenziato la Suprema Corte<sup>114</sup>, l'affidamento, di per sé, non è d'impedimento alla dichiarazione di adottabilità<sup>115</sup>: “Un buon inserimento del minore presso gli affidatari certamente può influire sulla successiva trasformazione dell'affido provvisorio in affidamento definitivo, ma nessuna influenza può spiegare sul riscontro della sussistenza dello stato di abbandono.” D'altra parte, l'impianto normativo attuale consente la possibilità di adozione anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo<sup>116</sup>. È un'ipotesi questa, però, da intendersi come residuale e ricorrente solo nel caso in cui il minore non possa essere inserito in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l'adozione legittimante<sup>117</sup>. Una dilatazione interpretativa del disposto dell'art. 44 lett. d) l. n. 184/1983 finirebbe con il distorcere le finalità dell'istituto, con rischio di rilevanti danni. Infine, un'altra obiezione mossa all'adozione mite riguarda la possibilità di mantenere il rapporto con la famiglia d'origine. Ciò causerebbe non solo ambiguità relazionali che potrebbero riflettersi sull'armonico sviluppo della personalità del minore, ma anche eventuali interferenze dei genitori biologici, che potrebbero turbare la serenità della famiglia adottante. Tutte situazioni, queste, previste ed evitate dall'adozione legittimante attraverso l'elisione di ogni legame, il divieto di fornire notizie, informazioni o certificazioni, estratti o copia dai quali possa risultare il rapporto di adozione, nonché mediante il segreto sull'identità dei genitori biologici, con le limitazioni ed i contemperamenti di cui all'art. 28 l. n. 183/1984 – art. 24 l. n. 149/2001. Non si può trascurare, poi, la

---

<sup>114</sup> Cass. 9 giugno 2005 n. 12169.

<sup>115</sup> Il riferimento è all'art. 8 l. n. 184/1983.

<sup>116</sup> Il riferimento è all'art. 44 lett. d).

<sup>117</sup> Il Tribunale per i minorenni di Lecce, nel periodo gennaio 2006 – dicembre 2008 ha emesso solo quattro sentenze di adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d), l. n. 184/1983.

forte opposizione dell'ANFAA<sup>118</sup> all'iniziativa del Tribunale per i minorenni di Bari sull'adozione mite. Secondo l'ANFAA, il C.S.M. prendendo atto dell'istituzione del servizio per l'adozione mite presso il Tribunale per i minorenni di Bari, è andato oltre quelle che sono le proprie competenze istituzionali, autorizzando di fatto il suddetto tribunale a pronunciare l'adozione cd. mite anche nei confronti di minori non dichiarati adottabili, laddove l'art. 44 lett. d) l. 184/1983 consente l'adozione in casi particolari solo nei confronti di quei minori per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Secondo quanto si legge in una lettera dell'ANFAA inviata al C.S.M., giacché l'affidamento preadottivo può essere disposto dal giudice solo nei confronti di minori dichiarati adottabili, la pronuncia dell'adozione mite nei confronti di minori non dichiarati adottabili costituirebbe una grave violazione delle norme varate a tutela dei minori "privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi"<sup>119</sup>. Secondo l'ANFAA, l'adozione mite rappresenterebbe un'iniziativa allarmante, in quanto risulta pericoloso e scorretto ricorrere all'adozione in casi particolari quando il minore non si trova in una situazione di abbandono morale e materiale da parte dei genitori. In casi del genere l'unica soluzione sarebbe, quindi, il ricorso all'istituto dell'affidamento familiare. L'ANFAA si schiera poi dalla parte delle famiglie d'origine, che nella procedura relativa all'adozione mite sarebbero estromesse ed espropriate del ruolo genitoriale; inoltre, se si diffonde il concetto dell'affidamento a lungo termine che si trasforma in

---

<sup>118</sup> Associazione nazionale delle famiglie adottive e affidatarie.

<sup>119</sup> Art. 8, comma 1, l. n. 184/1983.

adozione, i genitori in difficoltà sarebbe sempre meno disponibili a dare in affidamento i propri figli, temendo di perderli<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Anfaa, nella lettera inviata al C.S.M. nella quale si chiede di riesaminare l'iniziativa dell'adozione mite, rettificando quanto deciso in data 2 luglio 2003.

## CAPITOLO III

### 3.1 LE PROPOSTE DI LEGGE N. 5701/2005 E 5724/2005 PER L'ADOZIONE APERTA E L'ADOZIONE MITE.

#### 3.1.1. Le proposte di legge n. 5701/2005 e 5724/2005.

La sperimentazione dell'adozione mite è stata accolta con favore dalle istituzioni, dai movimenti per la tutela dei minori con la sola esclusione dell'ANFAA<sup>121</sup>, dall'opinione pubblica. Da prassi giudiziaria l'adozione mite è divenuta gradualmente un progetto culturale. Due autorevoli organismi quali l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e soprattutto la Commissione Bicamerale per l'infanzia hanno approfondito il tema, concludendo che esiste un vuoto legislativo che è necessario colmare. Sono nate, così, due proposte di legge che si occupano dell'argomento: la prima è la n. 5701/2005 avente ad oggetto "Modifiche alla legge n. 184/1983 in materia di adozione aperta" ed è stata presentata dall'On. Burani Procaccini<sup>122</sup> l'8 marzo 2005, la seconda è la n. 5724/2005 in materia di adozione aperta<sup>123</sup> e adozione mite ed è stata presentata dall'On. Bolognesi<sup>124</sup>, componente della medesima Commissione ed altri. Ambedue le proposte di legge affrontano il tema delle cosiddette adozioni aperte; rientra nell'espressione "adozione

---

<sup>121</sup> ANFAA, Associazione nazionale delle famiglie adottive ed affidatarie.

<sup>122</sup> Allora Presidente della Commissione Bicamerale per l'infanzia.

<sup>123</sup> L'espressione è la traduzione del termine anglosassone "open adoption", una forma di adozione in cui talvolta i genitori adottivi si conoscono con quelli naturali. Nel clima di incertezza normativa attuale, l'espressione è spesso utilizzata come termine succedaneo per riferirsi all'adozione mite.

<sup>124</sup> Componente della Commissione parlamentare per l'infanzia dal 25 settembre 2001 al 27 aprile 2006.

aperta” qualsiasi forma di adozione non legittimante in cui si conservano i rapporti giuridici con la famiglia d’origine. L’espressione è utilizzata con riferimento all’adozione nazionale nonché a quella internazionale, e per quanto riguarda la prima, il riferimento è appunto all’adozione mite, individuata in un ampio quadro normativo.

### **3.1.2. Gli elementi comuni alle due proposte.**

Mentre la proposta Bolognesi affronta il tema dell’adozione mite, la proposta Burani Procaccini affronta solo il tema dell’adozione aperta ma in entrambe le proposte emergono punti in comune. Innanzitutto, si evidenzia come ambedue le proposte puntino a colmare un vuoto normativo. Nelle relative relazioni si legge che si è approfondita la problematica legata al fenomeno del semiabbandono di bambini che “a causa dell’inadeguatezza della normativa italiana a disciplinare situazioni di famiglie che sono cronicamente inadatte ad educare i minori, dopo un eventuale periodo di affidamento si trovano nell’incertezza, non sapendo se dover tornare presso la famiglia originaria o rimanere presso quella affidataria”<sup>125</sup>. Come è noto, il nostro sistema legislativo prevede tre differenti percorsi per un bambino che si trova in una situazione di difficoltà familiare: in caso di difficoltà modeste, soprattutto quando da parte della famiglia si riscontra un atteggiamento collaborativo o la stessa non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi sociali, i quali, aiutando sia la famiglia che il bambino, mirano a fare sì che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare; in caso di difficoltà rilevanti ma temporanee, invece, quando queste sono considerate superabili in tempi ritenuti brevi, il bambino può essere dato in affidamento familiare per un periodo

---

<sup>125</sup> Estratto della relazione della proposta di legge n. 5701/2005.

massimo di due anni; in caso di difficoltà gravi, infine, quando la famiglia pone in essere maltrattamenti rilevanti ovvero materialmente e moralmente abbandona il minore, e comunque la situazione viene considerata irreversibile, il bambino viene dichiarato adottabile e successivamente viene dato in adozione. Da questo quadro normativo, come più volte detto, rimane escluso il caso del semiabbandono permanente, in cui la carenza solo parziale ma permanente della famiglia non è dalla legge contemplato. Neanche la riforma dell'adozione nazionale entrata in vigore nel 2001, (legge n. 149 del 2001), ha preso in considerazione questo problema. Il concetto di semiabbandono è definito in termini analoghi in entrambe le proposte. Nella proposta Burani Procaccini all'art. 28 “sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono i minori, per i quali non sussistono interamente le condizioni per la dichiarazione di adottabilità di cui all'art. 8 e per i quali è stato accertato che i genitori o i parenti che devono provvedere alla loro esistenza morale e materiale, pur costituendo un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuativamente insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione, per cui il protrarsi della convivenza nell'ambito familiare arrecherebbe loro grave pregiudizio”<sup>126</sup>. Nell'art 7 *bis* della proposta Bolognesi “sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono i minori per i quali è stata accertata la situazione di grave e continua insufficienza a rispondere ai loro bisogni da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi o nei cui confronti questi pongano in essere in maniera reiterata e continua un rapporto lesivo e gravemente pregiudizievole per la loro crescita, pur in presenza di una relazione

---

<sup>126</sup> Estratto della proposta di legge n. 5701/2005.

interpersonale che, nell'interesse del minore, non può essere totalmente interrotta"<sup>127</sup>. Le due definizioni sono pressoché identiche. Probabilmente, l'unica differenza sta nel fatto che la proposta Bolognesi prende in considerazione non solo il semiabbandono omissivo ("grave e continua insufficienza") ma anche quello commissivo ("nei confronti del minore la famiglia pone in essere in maniera reiterata e continua un rapporto lesivo e gravemente pregiudizievole per la sua crescita"). Inoltre, il riferimento al grave pregiudizio che deriva al minore da tale situazione consente di identificare la situazione di semiabbandono permanente in quella che comporta la pronuncia del provvedimento giudiziario di decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio. A ciò vada ad aggiungersi l'elemento della continuità della condotta pregiudizievole e quindi il perdurare nel tempo di tale situazione. Continuando ad evidenziare i punti in comune delle due proposte, in entrambe l'adozione aperta è consentita solo alle coppie che aspirano all'adozione e che presentano i requisiti indicati dall'art. 6 della legge n. 184/1983, quindi non ai singoli né ai conviventi. Per il resto, nelle due proposte di legge l'*iter* dell'adozione è del tutto simile a quello dell'adozione legittimante. La possibilità di conversione dell'adozione aperta in adozione legittimante, prevista da ambedue le proposte, è finalizzata all'eliminazione dei rapporti personali con la famiglia di origine, ma non incide sugli effetti dell'adozione che restano identici sia in caso di mancata conversione che di conversione effettuata<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Estratto della proposta di legge n. 5724/2005.

<sup>128</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 161.

## 3.2 LA PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI.

### 3.2.1. Il contenuto della proposta di legge Bolognesi.

La proposta di legge Bolognesi affronta il tema dell'adozione mite. L'adozione mite è identificata come un percorso, un cammino che i tribunali fanno insieme con i servizi sociali quando non si abbia la certezza che il disagio della famiglia del minore sia temporaneo<sup>129</sup>. L'adozione mite potrebbe raffigurarsi come una sottocategoria dell'adozione aperta, ma in realtà se ne discosta e non poco; innanzitutto, essa non esige l'accertamento giudiziario caso per caso della situazione di semiabbandono permanente, richiesto invece dall'adozione aperta, e non ha quindi quel carattere squalificante per i genitori biologici che deriva dalla notificazione del provvedimento giudiziario contenente la dichiarazione di semiabbandono permanente prevista dall'adozione aperta. Nella proposta sono previste le diverse possibilità che si prospettano per il minore: rientro immediato del minore in famiglia, rientro nel corso o alla scadenza dell'affidamento familiare, mantenimento di rapporti programmati minore – famiglia a seguito dell'adozione ex art. 44 lett. d). L'*iter* del procedimento comporta la distinzione tra privazione certamente temporanea di un ambiente familiare idoneo per il minore e privazione la cui temporaneità sia dubbia o da escludere<sup>130</sup>. In questo secondo caso il servizio sociale locale, anche se sussiste una situazione di pregiudizio non grave per il minore, deve procedere alla segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché sia aperto un procedimento

---

<sup>129</sup> L. Laera, *Chi ha paura dell'adozione mite?*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 153.

<sup>130</sup> F. Occhiogrosso, *Manifesto per una giustizia minorile mite*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 123.

civile ai sensi dell'art. 333 c.c. e chiedere al tribunale di disporre l'affidamento familiare giudiziale del minore. Il servizio sociale locale, oltre alla segnalazione del minore, trasmette al tribunale anche le istanze di coppie o di singoli che accettano l'affidamento familiare del minore e al contempo si impegnano a chiederne successivamente l'adozione non legittimante ex art. 44 lett. d) l. adoz. nel caso in cui il minore, alla scadenza dell'affidamento familiare e della proroga, non faccia rientro nella famiglia d'origine. Una volta completata l'istruttoria, il tribunale per i minorenni procede all'affidamento familiare giudiziale, effettuando la comparazione tra coloro che hanno manifestato la disponibilità all'affidamento familiare nonché all'eventuale futura adozione mite e scegliendo coloro che maggiormente sono in grado di corrispondere all'interesse del minore e del recupero programmato della sua famiglia<sup>131</sup>. Insomma, nella proposta di legge Bolognesi viene ribadito come il percorso dell'adozione mite debba essere visto non come una sanzione, bensì come una costante azione di sostegno<sup>132</sup>. L'adozione mite, inoltre, è possibile non solo per le coppie di coniugi, ma anche per i singoli. Alla scadenza del termine fissato per l'affidamento familiare e della proroga disposta, gli affidatari propongono domanda di adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) ed il tribunale, dopo aver espletato l'istruttoria prevista per l'adozione in casi particolari, dispone l'adozione mite, determinando anche le modalità degli incontri tra minore e famiglia d'origine. L'adozione mite non produce gli effetti dell'adozione legittimante ma quelli dell'adozione in casi particolari. Trascorso un anno dalla sentenza di adozione mite è possibile procedere su istanza

---

<sup>131</sup> Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, in *Minorigiustizia*, 2006, fasc. 2, p. 129.

<sup>132</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 162.

degli adottanti alla conversione dell'adozione mite in adozione legittimante.

### **3.2.2. I vantaggi dell'adozione mite rispetto all'adozione aperta.**

L'adozione mite, come è noto, è graduale: essa prevede un lento inserimento del minore nella famiglia affidataria, mirando ad ottenere un'integrazione sociale ed affettiva che agevoli l'adozione. L'adozione mite, inoltre, consente di definire il percorso di identità che il minore fa per superare la condizione di "minore nel limbo"; essa evita che sia pronunciato il decreto di semiabbandono permanente, che per i genitori costituisce sempre una forma di stigmatizzazione, un'inevitabile umiliazione psicologica che invece di favorire l'accettazione della situazione esaspera il loro disagio. Il percorso prevede l'instaurazione con i genitori biologici di un colloquio "aperto", con lo scopo di far maturare in loro la volontà di dare il consenso all'adozione del figlio, per realizzare il bene del minore che da anni vive in un contesto estraneo a quello della loro famiglia, di far comprendere loro che ricorrendo a tale tipologia di adozione non perdono i rapporti personali con il figlio né la qualità di genitori, mentre gli garantiscono una tutela che essi non possono e ragionevolmente non potranno mai dargli. L'adozione mite prospetta anche un ruolo nuovo per i servizi sociali nell'adozione: non quello di "valutare" i genitori biologici con il rischio di essere considerati "ladri di bambini" come tuttora non è raro sentir dire, non quello di determinare la definitiva interruzione dei rapporti giudiziari e delle relazioni personali, ma invece quello di "accompagnare" i soggetti coinvolti durante tutta la procedura. È un percorso certamente complesso, che va dalle chiarificazioni svolte nei confronti della famiglia d'origine per spiegare quale sia l'interesse del minore ad ottenere

l'adozione da parte degli affidatari, alle attività di sostegno nei confronti della medesima durante un cammino che li condurrà ad accettare il fatto che il figlio verrà adottato da un'altra famiglia. Non può essere trascurata, poi, l'attività di vicinanza e aiuto anche nei confronti della famiglia affidataria che in seguito diverrà adottiva: ciò nelle relazioni con il figlio adottivo ed eventualmente con gli altri figli, nonché nel monitoraggio degli incontri e nella scelta delle loro modalità. Non è estraneo a nessuna delle due proposte in tema di adozione aperta, oltretutto, la possibilità di convertire l'adozione mite in adozione legittimante. Questa non è una novità legislativa, infatti nella legge n. 184/1983 all'art. 79 esiste la facoltà di convertire in adozione legittimante le affiliazioni e le adozioni ordinarie: l'efficacia di questa norma è stata però limitata ai primi tre anni di entrata in vigore della legge. Comunque, ciò che rileva è che mentre l'adozione aperta è un progetto rimasto circoscritto al contenuto delle due proposte di legge, l'adozione mite ha subito un'evoluzione concreta ed è un percorso attuabile. Sebbene le due proposte siano poi decadute a seguito della fine della legislatura, il tema dell'adozione mite e una nuova prospettiva culturale dell'adozione in generale sono rinvenibili in altri elementi.

### 3.3 LA LEGGE 8 LUGLIO 2005 N. 137.

#### **3.3.1 La disciplina della legge.**

Uno degli elementi in cui tale prospettiva è rintracciabile è certamente la legge 8 luglio n. 137. I detrattori dell'adozione mite, nelle argomentazioni a sostegno delle loro critiche, non hanno trascurato l'aspetto economico dell'adozione. Essi ritengono che sussiste il pericolo

che il patrimonio della famiglia adottiva possa in qualche modo passare alla famiglia d'origine del figlio adottivo<sup>133</sup>. Ciò può accadere solo nel rarissimo caso in cui, deceduti i genitori adottivi, l'eredità passi al figlio adottivo il quale poi premuoia, peraltro senza eredi, finendo quindi la stessa nelle mani della famiglia d'origine di costui. I genitori biologici, dunque, erediterebbero dal figlio i suoi beni, compresi quelli appartenuti in precedenza alla famiglia adottiva se ereditati dal figlio adottivo. Ma ad elidere questo remoto rischio è intervenuta la legge 8 luglio 2005 n. 137, che ha modificato l'art. 463 c.c. in materia di indegnità a succedere. Questa norma prevede che l'indegnità a succedere è sancita per “chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima”<sup>134</sup>. Questa disposizione elimina i rischi paventati, in quanto fa sì che ai genitori di origine che siano stati dichiarati decaduti dalla potestà sia preclusa la possibilità di succedere, cosa che non accade raramente nell'ambito dell'adozione mite<sup>135</sup>. La *ratio* della norma è facilmente rintracciabile nella relazione introduttiva della proposta di legge iniziale, la n. 4056 dell'11 giugno 2003 dei deputati Francesca Martini ed altri, nella quale si legge che è “manifestamente iniquo che il genitore, che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza della potestà, possa poi beneficiare di vantaggi economici alla sua successione”. È chiaro dunque quale è lo scopo: si mira a far sì che chiunque venga privato della potestà genitoriale sia anche privato dei diritti successori verso il figlio.

---

<sup>133</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 164.

<sup>134</sup> Art. 463 comma 3 *bis* c.c.

<sup>135</sup> L. Laera, *Chi ha paura dell'adozione mite?*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 155.

### 3.4 L'ORDINANZA N. 347 /2005 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

#### **3.4.1 Il contenuto.**

Una differente interpretazione dell'adozione mite, che ne comporta una nuova collocazione giuridica nonché culturale, si è avuta con l'ordinanza n. 347/2005 della Corte costituzionale. Tale ordinanza rappresenta una decisione interpretativa, nel senso che non dichiara alcuna illegittimità costituzionale rispetto ad una disposizione di legge, ma ne corregge l'impianto interpretativo – giurisdizionale sino a quel momento accolto. La decisione, nello specifico, riguarda l'adozione internazionale da parte dei singoli e l'applicazione ad essa delle disposizioni riguardanti l'adozione in casi particolari. Invero, in tale ordinanza è possibile rintracciare significativi argomenti che possono condurre a rivedere la tradizionale relazione esistente tra adozione legittimante e adozione particolare<sup>136</sup>. Per quanto riguarda il contenuto dell'ordinanza, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su una questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari. Il caso riguarda la richiesta di rilascio della dichiarazione dell'idoneità all'adozione internazionale in favore di una persona singola, ai fini dell'ottenimento dell'adozione internazionale di una bambina bielorusa; con la minore, che tra l'altro presenta problemi di salute, la richiedente ha instaurato una solida relazione affettiva a seguito delle molteplici occasioni in cui la bambina negli anni è stata ospitata, ragioni per le quali l'affidamento preadottivo a terzi risulta impossibile. La Bielorussia richiede, per poter accedere all'adozione, che vi sia la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale della ricorrente; inoltre, secondo l'ordinamento

---

<sup>136</sup> G. Campanato, *L'adozione internazionale alla luce dell'ordinanza n. 347/2005 della Corte costituzionale*, in *Minori e Famiglia*, 2005, p. 256.

giudiziario bielorusso, il provvedimento di adozione del competente tribunale bielorusso potrebbe essere emesso nel caso in cui gli aspiranti adottanti rinuncino alla segretezza dell'adozione e diano il consenso al mantenimento dei rapporti della minore adottata con i fratelli. Il tribunale per i minorenni di Cagliari propone la questione di costituzionalità dell'art. 29 *bis* della legge n. 184/1983, dal momento che tale norma consente la dichiarazione di idoneità solo a favore di coppie coniugate che presentino i requisiti richiesti dalla legge<sup>137</sup>, e ritenendo che non è possibile valicare la disposizione ricorrendo ad un'interpretazione della norma. Il Tribunale, però, rileva anche come la limitazione relativa alla possibilità che solo le coppie coniugate possano adottare sia una prerogativa del solo ordinamento italiano, ordinamento che tuttavia prevede la possibilità di adozione internazionale particolare in un'unica ipotesi, quella delineata dall'art. 44 lett. a) l. adoz.<sup>138</sup> Ciò fa l'art. 31, secondo comma, della medesima legge, che prevede l'adozione di minori orfani da parte dei parenti o di persona che con il minore abbia avuto rapporti stabili e solidi. Una riserva di questo tipo manca nella Convenzione dell'Aja del 1993. Secondo quanto afferma il Tribunale sardo, inoltre, “ferma restando la preferenza dell'adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole, ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non in favore di persone singole ( art. 2 della Costituzione), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono italiano o straniero ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 della Costituzione)” e “limitare l'adozione internazionale

---

<sup>137</sup> Il riferimento è all'art. 6 l. adoz.

<sup>138</sup> Art. 44 lett. a) l. adoz. che così recita: (“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7:) ... a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado, o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri (art. 2 della Costituzione)”. La risposta della Corte costituzionale nella decisione è chiara. Secondo la Corte non sussiste alcuna illegittimità costituzionale delle norme come indicate dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, però è sbagliata l’interpretazione giurisprudenziale che a tali norme viene data e chiarisce quale sia la corretta interpretazione articolando le argomentazioni in vari punti. Secondo la Corte costituzionale, l’adozione in casi particolari, che presenta effetti più limitati rispetto all’adozione legittimante, non ha caratteristiche tali da impedirne l’estensione agli stranieri; l’art. 44 l. n. 184/1983, non si occupa dell’adozione internazionale, regolando l’adozione in casi particolari nel titolo IV, mentre l’adozione legittimante è regolata nel titolo II, e l’adozione internazionale nel titolo III, con la conseguenza che nel silenzio della legge, l’adozione particolare di minori stranieri dovrebbe essere considerata inammissibile<sup>139</sup>; l’art. 31, secondo comma, legge n. 184/1983, che è l’unica disposizione in cui si incrociano adozione particolare e adozione internazionale, viene disciplinata una procedura particolare ed agevolata per l’adozione internazionale in uno dei quattro casi di adozione particolare previsti all’art. 44 l. adoz., e implicitamente ammette che è possibile procedere con l’adozione internazionale particolare dal momento che non ci sarebbe stato bisogno di precisare che nell’ipotesi di cui all’art. 44 lett. a) l’*iter* è semplificato, se in generale la procedura non fosse stata possibile neppure in forma completa; dalla normativa inoltre, secondo la Corte, non è possibile evincere il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di minori stranieri in casi particolari, conseguentemente non si può non ritenere che si possa consentire tale rilascio ogniqualvolta sussistano le

---

<sup>139</sup> F. Occhiogrosso, *L’adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 2, p. 166.

condizioni di cui all'art. 44; tale idoneità è relativa ai casi di adozione contemplati all'art. 44 e, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell'adozione particolare<sup>140</sup>. Questa interpretazione consente di reputare ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui sono ammesse l'adozione nazionale legittimante e l'adozione in casi particolari. Sostanzialmente, quindi, la Corte costituzionale apre all'adozione internazionale particolare, prospettando un procedimento analogo a quello dell'adozione internazionale legittimante. Dapprima, è necessaria una dichiarazione della idoneità degli istanti all'adozione internazionale particolare; è richiesta poi la pronuncia della sentenza di adozione nel Paese straniero con rinuncia alla segretezza dell'adozione e con previsione di rapporti con la famiglia di origine, proprio come accade per l'adozione mite. È necessaria poi la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero con verifica dei presupposti per l'adozione ex art. 44 legge n. 184/1983. Questa interpretazione della Corte fa sì che l'adozione internazionale particolare può essere applicata nel nostro ordinamento quando sussistono determinate condizioni.

### **3.4.2 I riflessi dell'ordinanza sull'adozione mite nazionale.**

Quanto affermato dalla Corte costituzionale, inesorabilmente si riflette anche sull'adozione mite nazionale, che senza dubbio ne esce fortificata. Innanzitutto la Corte, affermando che l'adozione particolare presenta effetti più limitati rispetto all'adozione legittimante e che non sembra avere tratti di eccezionalità o particolari caratteristiche tali da precluderne l'estensione agli stranieri, implicitamente riconosce che

---

<sup>140</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 2, p. 167.

l'ambito di applicazione di tale adozione già affermatosi relativamente all'adozione particolare di minori italiani non deve essere adoperato come se si trattasse di uno spazio "residuale", come la costante cultura dominante in materia ha sempre sostenuto. La Corte propone un'ottica più ampia, che apre ad un contesto in cui quando ricorrano i requisiti indicati dall'art. 44, è questa normativa a dover essere applicata senza che sia presa in considerazione l'alternativa dell'altra adozione. Sostanzialmente, pur presentando evidenti tratti di diversità, le due adozioni sono dotate di pari dignità<sup>141</sup>. Rientra quindi nell'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 44 il caso del minore che abbia una solida relazione affettiva con una persona singola tale da rendere "impossibile l'affidamento preadottivo a terzi". Questo significa che il preminente interesse del minore e la sua tutela vanno realizzati guardando in concreto a quella che è la situazione di fatto in cui si trova, tenendo conto degli aspetti psicologici che derivano dal rapporto già instaurato e del fatto che un'eventuale interruzione dello stesso potrebbe comportare un trauma considerevole per il minore. Di fatto, qui viene fatto riferimento all'art. 6, comma 5, l. adoz., laddove la legge prevede che il requisito dell'età degli adottanti può subire una deroga quando venga accertato che per il minore dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile<sup>142</sup>. Infine, da tutto quanto si è esposto finora, si evince un'ulteriore assunto; se deve essere tutelato al massimo, ai fini dell'adozione, il solido rapporto affettivo tra l'adottando e gli adottanti, qualsivoglia sia stata la modalità con cui esso si è creato, (e quindi considerando anche il rapporto di fatto), a maggior ragione lo

---

<sup>141</sup> L. Laera, *Chi ha paura dell'adozione mite?*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 156.

<sup>142</sup> Art. 6, comma 3, l. n. 184/1983 che recita: "L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando." E al comma 5: "I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore".

stesso principio deve essere applicato quando il rapporto si è legalmente costituito, come nel caso dell'affidamento familiare. Si ritiene quindi infondata la critica relativa alla scarsa eticità della trasformazione dell'affidamento familiare in adozione mite<sup>143</sup>, ciò in quanto è la stessa legge a imporre di salvaguardare il superiore interesse del bambino quando dalla mancata adozione deriverebbe per il minore un danno grave e non altrimenti evitabile, in situazioni quali appunto quelle dei cd. "bambini nel limbo", in cui il protrarsi della situazione di instabilità rappresenterebbe il danno più grave.

### 3.5 LE NUOVE PROSPETTIVE CULTURALI E LA RIFORMA DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE N. 184/1983.

#### **3.5.1 Il contesto.**

Alla luce di quanto esposto sinora si può certamente dire che i rapporti tra adozione ed affidamento potrebbero essere messi in discussione. È noto che l'ambito dell'affidamento familiare è stato considerato molto ampio, al punto da comprendere tutte le situazioni di disagio familiare che comportano l'inadeguatezza dell'ambiente in cui il minore vive, sempre che lo stato in cui il minore si trova non sia grave al punto da ritenere il minore adottabile, per via della situazione totale di abbandono morale e materiale. Sostanzialmente, finora si è affrontata la situazione non rispettando il requisito della provvisorietà dell'istituto dell'affidamento familiare, che di fatto diventa un affidamento *sine die*; la conseguenza è che alla scadenza dell'affidamento familiare il minore non può far rientro nella famiglia d'origine. È stata sottolineata più volte

---

<sup>143</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 168.

questa distorsione dell'affidamento e parimenti è emersa la necessità di far recuperare all'affidamento familiare quella funzione strumentale all'adozione, in cui esso rappresenta esclusivamente una soluzione temporanea alla situazione deficitaria della famiglia d'origine del minore. L'affidamento familiare, infatti, andrebbe sempre considerato come una fase transitoria della vita del minore<sup>144</sup>, in cui si vada ad approfondire la conoscenza della condizione della sua famiglia ai fini di realizzare uno dei tre possibili percorsi di stabilità familiare e psicologica per il minore. Il primo tra questi è sicuramente il ritorno del minore nella famiglia d'origine. Il secondo è quello dell'adozione legittimante nel caso in cui il minore sia dichiarato adottabile. Il terzo è quello rappresentato dall'adozione mite, nel caso in cui si rilevi sussistere uno stato di semiabbandono permanente. Rispetto a quest'ultimo, sussiste certamente un vuoto normativo che andrebbe colmato con una nuova riforma. Tuttavia, per i tribunali ad oggi è possibile utilizzare gli strumenti normativi esistenti per sanare le tante situazioni di tutela incompleta per i minori in affidamento *sine die*. È chiaro però che la nuova cultura emergente considera l'adozione uno strumento di tutela molto robusto e nondimeno adattabile alle varie situazioni, al punto però che forse è necessario allontanarsi da un unico modello normativo, e iniziare a prevederne di diversi: quelli dell'adozione legittimante aperta e mite, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

### **3.5.2 Recenti pronunzie della Corte di Cassazione in tema di adozione mite.**

In molteplici pronunzie della Suprema Corte, troviamo riferimenti all'adozione mite. È il caso di una sentenza del 12 gennaio 2010,

---

<sup>144</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, p. 171.

riguardante la minore I.V.C. dichiarata adottabile dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria<sup>145</sup> e in seguito affidata ad una coppia. Il curatore speciale della minore richiedeva che venisse disposta l'adozione mite in favore degli affidatari ex art. 44 lett. d). Questi, all'udienza del 25 febbraio 2008 dichiaravano di voler adottare la minore e in pari data la madre naturale dichiarava di prestare il suo consenso. Con ricorso, i coniugi affidatari chiedevano formalmente l'adozione, che veniva dichiarata all'esito dell'istruttoria del tribunale per i minorenni, con sentenza 27 giugno 2008. Veniva ritenuta la ricorrenza dei requisiti di legge, dal momento che l'età degli adottanti superava di almeno diciotto anni quella della piccola I.V.C. e che era impossibile disporre l'affidamento preadottivo, dato l'inscindibile rapporto affettivo venutosi a creare fra lei e i coniugi e in considerazione dell'assenso prestato dalla madre. Avverso la sentenza che dichiarava l'adozione, la madre naturale proponeva gravame dinanzi la Corte d'Appello di Perugia, respinto con sentenza 27 novembre 2008. La corte territoriale motivava che era impossibile ammettere l'impugnazione della madre per carenza di legittimazione attiva ex art. 313 cpv. c. c.; che era ammissibile il gravame proposto in *nomine minoris*, in forza della rappresentanza legale che competeva al genitore, nonostante la sospensione della potestà disposta con provvedimento 16 agosto 2004 ma non accompagnata dalla nomina di un tutore provvisorio; che non costituiva vizio invalidante l'anteriorità del consenso della madre, in nome e per conto della minore, all'udienza del 25 febbraio 2008, rispetto alla proposizione del ricorso di adozione da parte dei coniugi affidatari in data 14 maggio 2008, dal momento che la procedura era, in effetti, già pendente, o per

---

<sup>145</sup> Il Tribunale per i minorenni dell'Umbria dichiara la minore adottabile con decreto 16 agosto 2004, a seguito di morte del padre e ricovero della madre in ospedale per abuso di sostanze stupefacenti.

trasformazione di quella avviata in precedenza per la dichiarazione dello stato di adottabilità a seguito della richiesta di adozione mite ex art. 44 l. adoz. espressa dal curatore speciale della minore, o, alternativamente, in ragione della domanda implicitamente connessa alle manifestazioni di volontà informalmente espresse dagli adottanti ed al consenso prestato dalla madre, alla luce della libertà di forme proprie del procedimento; che era infondata l'eccezione di violazione del diritto di difesa per mancata assistenza di un avvocato; che, nel merito, sussisteva lo stato di abbandono della piccola V. fin dall'età più tenera, a causa del decesso del padre e dell'abuso persistente di sostanze stupefacenti da parte della madre. Avverso la decisione della Corte d'Appello, la madre naturale proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi. La ricorrente lamenta lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, perché la Corte d'Appello aveva ritenuto valido l'assenso del genitore prestato nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità anteriore alla presentazione del ricorso per adozione in casi particolari da parte dei coniugi affidatari, sul presupposto erroneo che si trattasse della trasformazione di una procedura già pendente. La ricorrente lamenta inoltre violazione dell'art. 44 lett. d) l. adoz. e la carente motivazione sotto il profilo dell'omesso accertamento dell'impossibilità di procedere ad affidamento preadottivo. I coniugi affidatari resistevano con controricorso. La Suprema Corte<sup>146</sup> ha rigettato il ricorso sulla base di diverse constatazioni. Anzitutto, si ritiene che non vi siano preclusioni normative alla prestazione dell'assenso del genitore, non appena si prefiguri la possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari. Del resto, la finalità della procedura per la dichiarazione di adottabilità inizialmente in corso presuppone l'accertamento dello stato

---

<sup>146</sup> Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 260/2010.

di abbandono e quindi la fine del vincolo col genitore naturale: effetto più grave di quello conseguente all'adozione mite, che invece consente la conservazione del rapporto. Non può dunque considerarsi lesiva del diritto di difesa una dichiarazione di assenso del genitore biologico ad una forma di adozione meno severa nei suoi confronti, espressa nell'ambito della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono. Un altro caso riguarda una donna "single" genovese; la donna, nel 2005, aveva ottenuto dal Tribunale regionale di Lipetsk (Federazione Russa) un provvedimento di adozione, diventando madre di una minore di dodici anni. Il provvedimento veniva riconosciuto dal Tribunale di secondo grado del Distretto di Columbia (Stati Uniti), a seguito della permanenza biennale dell'adottante e dell'adottata nel Paese. Di qui la madre adottante tenta in tutti i modi di ottenere il riconoscimento del provvedimento di adozione anche in Italia, dopo che il Tribunale dei minori di Genova lo dichiara inefficace nel 2008. La donna, infatti, adisce dapprima la Corte d'Appello di Genova e in seguito la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, fornendo una complessa motivazione di rigetto, fa propria un'espressione poco utilizzata, quella dell'adozione non legittimante, riferendosi dunque, all'adozione in casi particolari. La Cassazione però, pur ritenendo inammissibile il formale riconoscimento, in quanto impossibile stante la normativa italiana, afferma che "la permanenza nello stato estero che ha pronunciato il provvedimento consente l'adozione in Italia, considerato il caso particolare, senza effetti di adozione piena"<sup>147</sup>. La Suprema Corte, nella motivazione, fa un richiamo al Legislatore, auspicando "un necessario intervento nazionale"<sup>148</sup> che provveda, nel caso ricorrano particolari circostanze, a

---

<sup>147</sup> Cass. Civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572.

<sup>148</sup> Cass. Civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572.

far cadere gli effetti dell'adozione legittimante anche sulle adozioni del minore da parte della persona non coniugata. È evidente che la legislazione italiana resta ancorata a principi troppo rigidi rispetto a quanto disposto, in tema di requisiti e criteri per l'adozione, dalle normative internazionali. Secondo quanto potrebbe evincersi dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sarebbe necessario contemperare l'esigenza della legge di evolversi in base ai cambiamenti della società con la preminenza dell'interesse del minore che deve rimanere sempre centrale.

## CAPITOLO IV

### 4.1 I VANTAGGI DELL'ADOZIONE MITE.

#### 4.1.1 I luoghi di vita del bambino in abbandono.

Il territorio dell'adozione è paragonabile a quello di una città dove accanto ad un nucleo storico nascono nuovi quartieri che prospettano risposte da ricercare<sup>149</sup>. Fuori dalla metafora, sono tre i luoghi in cui si trovano le decisioni relative al progetto di vita di un minore che vive in stato di abbandono o di semiabbandono. Il primo è caratterizzato dall'adozione legittimante, in cui i genitori adottivi in tutto e per tutto si sostituiscono a quelli biologici, nei confronti dei quali viene disposta la cesura di qualsiasi legame. Secondo alcuni, in tal modo si garantisce al minore una “seconda nascita”. Secondo altri, non è nella “seconda nascita” che viene tutelato appieno l'interesse del minore abbandonato. Il secondo luogo è quello costituito dall'affidamento cd. *sine die*, in cui, per un ragazzo che abbia precarie relazioni con i suoi genitori, non si riesce a trovare altra soluzione se non quella di prolungare l'affidamento sino al compimento del diciottesimo anno di età, talora anche sino al ventunesimo anno. Un affidamento che dà luogo ad una convivenza positiva con una famiglia affidataria da cui si è appreso tutto: linguaggi, identificazioni, simboli. Tutto ciò in un contesto che ha visto il minore allontanarsi sempre di più dalla famiglia d'origine. Tale condizione però, spesso si evolve a scapito del minore; da un lato c'è la famiglia affidataria che non intende adottare il minore, dall'altro c'è la famiglia

---

<sup>149</sup> L. Gigante, *Le funzioni positive dell'adozione mite*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 143.

d'origine presso la quale il ritorno non è possibile. Una condizione che crea nel minore incertezza nella sua identità, indefinitezza nei rapporti personali. Non a caso esiste la definizione di “bambini nel limbo”, sospesi tra l'instabilità e l'ambiguità che un bambino divenuto un ragazzo al compimento della maggiore età dovrebbe risolvere. Il terzo luogo, quello “periferico”, riguarda quei minori che trovano una famiglia. Questa, dopo il periodo dell'affidamento, chiede l'adozione dell'affidato senza che con la famiglia d'origine vengano recisi i rapporti. Il minore aggiunge al suo cognome quello della famiglia affidataria o del single con cui hanno convissuto. Il riferimento è all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) della legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione, la cd. adozione mite.

#### **4.1.2 Il *continuum* offerto dall'adozione mite.**

Ciò che differenzia l'adozione mite dalla consueta prassi relativa all'adozione in casi particolari è che sin dall'inizio dell'apertura del fascicolo vengono evidenziati i diversi e possibili percorsi circa il migliore progetto di vita del minore; in secondo luogo, gli affidatari scelti dopo la comparazione tra i diversi richiedenti, vengono letteralmente “accompagnati” nella procedura. L'adozione mite prospetta una nuova etica, fatta di interconnessioni e solidarietà<sup>150</sup>. L'identità personale del minore, infatti, è il risultato di una formazione collocata in un disegno di continuità. La mitezza, in questo senso, va vista come la possibilità di collegare, in maniera consapevole, storie, esperienze, affetti e persone, con l'obiettivo permanente di non permettere che l'affidamento *sine die* non comporti alcuna conclusione positiva per il

---

<sup>150</sup> L. Gigante, *Le funzioni positive dell'adozione mite*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 147.

minore<sup>151</sup>. Nell'adozione mite, il percorso che il minore fa è un *continuum*, che gli permette di transitare da un nucleo familiare ad un altro senza che egli si perda e senza che le lungaggini giuridiche e amministrative gli facciano perdere l'orientamento. Per quanto riguarda il diritto dell'adottato a conoscere il proprio *status* di figlio adottivo e il dovere della coppia adottante a provvedervi nei modi più opportuni<sup>152</sup>, e anche il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, nell'adozione mite tale diritto/dovere trova una naturale attuazione. Il minore si trova dinanzi ad una verità narrabile, che può infatti raccontare in primis a sé stesso, e poi agli altri. Egli sa bene quali sono le sue radici e quale è stato il percorso della sua vita, dai momenti difficili trascorsi nella famiglia d'origine sino all'ingresso nella famiglia adottiva e alla convivenza con questa; il minore, per formare il mosaico delle proprie radici, non deve affaticarsi; i pezzi del puzzle della propria vita li ha messi in tasca ad uno ad uno e poco alla volta.

#### **4.1.3 La disponibilità delle coppie.**

Si è potuto constatare che sono molte le coppie che pur essendo consapevoli che il percorso dell'adozione mite può comportare il rientro del bambino nella famiglia d'origine, e dunque un eventuale allontanamento da quel bambino che è stato accolto e benvoluto, non rinunciano a dare la propria disponibilità<sup>153</sup>. Probabilmente, la causa è da ricercare nella grande voglia di genitorialità che c'è nelle coppie; è più forte la loro motivazione ad adottare che il timore di affrontare le inevitabili difficoltà connesse con i difficili rapporti del minore con la

---

<sup>151</sup> R. Cassibba – S. Abbruzzese – A. Costantini – S. Gatto, *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 1, p. 115.

<sup>152</sup> Il riferimento è all'art. 28, comma 1, l. adoz.

<sup>153</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite e le nuove prospettive emergenti*, in A. Giasanti – E. Rossi (a cura di), *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 70.

propria famiglia. Ma spesso queste difficoltà sono proprio quelle che fanno degli adottanti dei genitori maturi e consapevoli e che fanno sì che venga raggiunto un ottimale livello di oblatività. Nell'adozione mite, si chiede molto sia agli affidatari che ai servizi; ai primi, si chiede di facilitare i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, ai secondi si chiede di fare in modo che sia la famiglia affidataria che quella d'origine siano messe in condizione di rispondere esaurientemente alle esigenze del minore. È sorprendente constatare come fra le giovani coppie, sia diffusa la mentalità che ritiene "naturale" e giusto che anche dopo un lungo periodo di affidamento familiare il minore vada "riconsegnato" alla famiglia d'origine, ma anche accogliere il minore presso la propria famiglia laddove gli vada assicurato un futuro nel rispetto del suo interesse. L'adozione mite non fa altro che collocarsi in quelle "terre di mezzo" delle storie familiari assicurando loro un esito certo.

#### 4.2 LA RISPOSTA ADEGUATA PER I CD. "BAMBINI NEL LIMBO".

##### **4.2.1 L'adozione mite come risposta al semiabbandono.**

L'adozione mite, nata come semplice prassi giudiziaria presso il Tribunale per i minorenni di Bari, rappresenta un'estensiva applicazione della normativa sull'adozione in casi particolari della legge n. 184 del 1983. Questa adozione si rivolge alle cc.dd. "zone grigie" dell'abbandono dei minorenni, che come più volte detto sono quelle situazioni in cui il minore si trova in stato di semiabbandono permanente. La capacità educativa della famiglia d'origine è inadeguata

e limitata. Ciò comporta la necessità di dare il minore in affidamento. Le difficoltà della famiglia d'origine che hanno comportato l'allontanamento del minore, però, si cronicizzano e non rendono possibile il rientro del minore in famiglia<sup>154</sup>. Secondo quanto stabilito dal disegno dell'adozione mite, si prefigura per il minore una forma di adozione che fa sì che la famiglia affidataria (che può essere rappresentata anche da una persona singola) possa accoglierlo come figlio adottivo. Il minore non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine né viene meno il rapporto giuridico di filiazione tra l'adottato e la famiglia d'origine in quanto il nuovo rapporto di filiazione viene semplicemente "aggiunto" a quello primario. La definizione di "bambini nel limbo" rende l'idea di quella che è la situazione psico-affettiva e sociale in cui tali minori si trovano. Non c'è definizione, non c'è una chiara identità. Si tratta di quei minori che durante il periodo di vita trascorso presso la famiglia d'origine hanno ricevuto un'educazione inadeguata<sup>155</sup>. Il minore si trova, a un certo punto, ad essere allontanato da quello che sino a quel momento era il suo nucleo familiare. Viene affidato, dunque, ad una coppia oppure ad una persona singola; non può però essere dichiarato adottabile in ragione dell'insussistenza dello stato di adottabilità. Si trova, dunque, in una condizione in cui è destinato a rimanere un affidato "a tempo indeterminato". Probabilmente, una volta raggiunta la maggiore età, la famiglia affidataria non vorrà adottarlo, e i rapporti con la famiglia d'origine si saranno incrinati al punto che sarebbe impensabile un suo rientro presso la medesima. Si tratta di una

---

<sup>154</sup> F. Occhiogrosso, *I percorsi comuni alle due adozioni: adozioni aperte e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, p. 252.

<sup>155</sup> A. Giasanti – E. Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 61.

situazione molto particolare, in cui non si può trascurare l'aspetto relazionale e psicologico del minore.

#### **4.2.2 L'esperienza dei *focus group*.**

Nell'ambito di una collaborazione tra il Tribunale per i minorenni di Bari e il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bari, si è mirato a capire quali possono essere gli interventi giusti per “sanare” la disagiata condizione della famiglia originaria e si è analizzato l'andamento dell'adozione mite nonché la sua efficacia reale<sup>156</sup>. Nel periodo 1 giugno 2003 – 31 luglio 2008 sono state 402 le domande presentate per l'adozione mite; 126 minori sono stati adottati con tale formula (di cui 72 col consenso dei genitori), 100 sono stati adottati con adozione piena, 92 sono rientrati in famiglia, 165 sono stati collocati in affidamento familiare giudiziario<sup>157</sup>. Nell'ambito della collaborazione, si è ascoltata la voce dei diversi attori sociali che intervengono nell'adozione mite. Si sono organizzati dei *focus group* condotti da moderatori esperti. I diversi partecipanti ai focus sono stati selezionati in base al ruolo svolto nell'esperienza adozione mite: giudici togati, giudici onorari, operatori dei servizi sociali e dei consultori, genitori naturali, genitori adottivi, minori adottati<sup>158</sup>. In virtù del fatto che l'adozione mite rappresenta un argomento nuovo, sul quale esiste poca letteratura, si è voluto ricorrere alla tecnica del focus group perché in tempi brevi si raccolgono molti elementi utili per lo studio del fenomeno. Le domande più frequenti che sono state formulate all'interno dei focus group sono state soprattutto quelle relative ai vantaggi e ai limiti dell'adozione mite. Inoltre, si è

---

<sup>156</sup> R. Cassibba – S. Abbruzzese – A. Costantini – S. Gatto, *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 1, p. 114.

<sup>157</sup> F. Occhiogrosso, *L'adozione mite e le nuove prospettive emergenti*, in A. Giasanti – E. Rossi (a cura di). *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 69.

<sup>158</sup> S. Corrao, *Il focus group*, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 12.

chiesto quali siano i criteri per giudicare positivamente o negativamente un'adozione mite, nonché in quali casi è utile ricorrere all'adozione in questione. I risultati di cui si dirà sono relativi a due focus group condotti da giudici professionali e onorari. Le sedute sono state audio – registrate e trascritte col previo consenso dei partecipanti. Sia i giudici onorari che quelli professionali sono risultati essere concordi nel configurare l'adozione mite come la giusta soluzione per quei minori che si trovano in stato di semiabbandono permanente<sup>159</sup>, situazione che normalmente sfocia nell'affidamento *sine die* come i giudici in questione hanno tenuto a sottolineare. I giudici onorari hanno ritenuto, però, che all'adozione mite può essere fatto ricorso solo quando sussiste una adeguata rete di servizi sociali che renda davvero “mite” il percorso del minore e delle famiglie; in secondo luogo, hanno anche evidenziato come l'adozione mite rappresenta la strada giusta da intraprendere anche quando risulta difficoltoso individuare quale sia la forma di accoglienza più giusta per il minore oggetto del procedimento. In questi casi, infatti, l'adozione mite fa sì che senza fretta e timore di optare per la soluzione sbagliata, si permetta al minore di fare suo un percorso di vita adeguato soprattutto alle sue esigenze emotive. Mediante il monitoraggio dell'andamento dell'affidamento, infatti, si può stabilire se optare per il rientro del minore in famiglia oppure predisporre l'adozione mite, e perché no, addirittura un'adozione legittimante. Diverso è risultato essere, invece, l'atteggiamento dei giudici professionali. Una riserva di questi ultimi, infatti, si è palesata circa la possibilità che l'adozione mite venga predisposta anche in tutti quei casi in cui, pur potendo ricorrere all'adozione piena, comunque si preferisce optare per la mitezza

---

<sup>159</sup> R. Cassibba – S. Abbruzzese – A. Costantini – S. Gatto, *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 1, p. 117.

dell'adozione in questione al fine di evitare il disagio di “strappi” al minore. I giudici onorari appaiono, quindi, come più possibilisti, mentre i giudici professionali sembrano più ancorarsi alla certezza del diritto. Tutto sommato, entrambe le categorie giudicanti concordano sull'utilità dell'adozione mite circa la possibilità che viene offerta ai minori di uscire dal “limbo” in cui si trovano a causa dell'affidamento *sine die*. Essi ritengono, inoltre, che sicuramente l'adozione mite offre una tutela più pregnante rispetto all'affidamento familiare. Ancora una volta, viene sottolineata l'importanza di garantire quel senso di continuità e di appartenenza che è necessario e fondamentale nell'edificazione dell'*ego*<sup>160</sup>. Se si aggiunge la possibilità di scelta che il minore ha, in relazione all'essere adottato o meno, emerge come sia notevole l'attenzione che viene data all'autodeterminazione del minore e alla sua partecipazione alle decisioni. Riguardo i criteri da utilizzare per giudicare negativamente o positivamente un'adozione mite, ambedue le categorie di giudici hanno ritenuto che un primo parametro può essere quello relativo all'esistenza o meno di difficoltà del minore o addirittura dell'espulsione del minore dal nucleo adottante. In ogni caso, la permanenza del minore nella famiglia adottiva, non viene a priori considerata un indicatore di successo. Si sottolinea come è importante andare a verificare, più che altro, in che modo il minore ha sviluppato le sue abilità e potenzialità, quale sia il suo senso di benessere, se sia soddisfatto, se è stato capace di affrontare le normali complessità consequenziali all'adozione.

---

<sup>160</sup> A. Giasanti – E. Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 140.

## 4.3 UN'ADOZIONE SENZA STRAPPI.

### **4.3.1 La non totale interruzione dei rapporti.**

Non può negarsi come la situazione di abbandono prevista dall'art. 8 l. adoz. come condizione necessaria per poter dichiarare un minore adottabile, nell'ultimo ventennio si è lentamente venuta modificando. Più specificamente, si è passati dal tradizionale abbandono omissivo all'abbandono commissivo. Si è così determinata una situazione abbastanza complessa, in cui i parametri utili ai fini della determinazione delle situazioni di abbandono commissivo, sono stati non di rado oggetto di critiche. Non a caso lo stesso legislatore ha stabilito che : “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”<sup>161</sup>. Invero, nessun giudice ha mai dichiarato adottabile un minore solo in ragione delle condizioni di indigenza dei suoi genitori: al più tale motivazione corroborava le gravi mancanze e negligenze della famiglia originaria come ad esempio maltrattamenti e violenze. Ma probabilmente, ciò che spesso non viene accettato, è la radicale interruzione dei rapporti col figlio e la rigida impostazione propria dell'adozione legittimante. Sostanzialmente, si amplia sempre di più la zona “grigia” tra abbandono e semiabbandono, che tende ad essere “colorata” dall'applicazione dell'art. 44 lett. d). Nei casi previsti dall'adozione mite, si verifica una situazione in cui la relazione personale tra il minore e la famiglia d'origine non viene interrotta; secondo modalità che è lo stesso tribunale per i minorenni ad

---

<sup>161</sup> Il riferimento è all'art. 1 l. adoz. modificato dalla legge n. 149 del 2001.

indicare, avvengono incontri dilazionati tra la famiglia d'origine e il minore e in alcuni casi questi vengono effettuati in ambienti protetti. Non si verificano quindi degli "strappi", che per il minore potrebbero essere di pregiudizio maggiore rispetto a quello che potrebbe subire continuando ad incontrare la famiglia originaria<sup>162</sup>. Anche il cognome del minore non muta del tutto: il cognome dell'adottante va ad anteporsi a quello originario. In tal modo la famiglia d'origine non viene "cancellata". Il minore, tra l'altro, conserva il diritto alle proprie radici, e non si attua quella recisione propria dell'adozione legittimante in cui la famiglia d'origine viene totalmente soppiantata da quella adottiva.

#### **4.3.2 Le teorie dei sociologi.**

Tale orientamento, che mette in discussione l'aderenza dell'adozione legittimante alle nuove realtà sociali, è sorretta da autorevoli studi compiuti da sociologi quali Valerio Pocar e Paola Ronfani<sup>163</sup>. Essi sottolineano come la cultura dell'adozione legittimante si basa sull'assunto che solamente una normale famiglia costituita da coniugi sarebbe adeguata per l'adozione, in quanto aderente al modello educativo e di crescita proposto ai figli. Ciò contrasta notevolmente con quelle che sono le nuove realtà familiari costituite da una diversificazione dei modelli: famiglia monoparentale, di fatto, multietnica, adottiva, ricostituita...<sup>164</sup>) nonché dalla crescente instabilità delle unioni matrimoniali. È necessario aprire ad una visione della famiglia in cui vi è la possibilità di praticare una compresenza tra genitorialità biologica e genitorialità sociale, e superare l'idea della

---

<sup>162</sup> F. Occhiogrosso, *I percorsi comuni alle due adozioni, adozioni aperte e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, p. 253.

<sup>163</sup> Studi contenuti ne "La famiglia e il diritto", Laterza, Bari, 2003.

<sup>164</sup> F. Occhiogrosso, *I percorsi comuni alle due adozioni, adozioni aperte e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, p. 254.

seconda nascita “imposta” dall’adozione legittimante. Accettando questa visione dell’adozione, in cui non si verifica la frattura tra il nucleo familiare originario e quello adottivo, i sociologi ritengono che sarebbe opportuno valutare la possibilità che si faccia ricorso anche a forme di adozione diverse dall’adozione legittimante, soprattutto per tutelare maggiormente l’interesse del minore.

#### **4.3.3 L’adozione legittimante si sta evolvendo verso l’adozione mite?**

Il promotore del progetto “adozione mite”, Dott. Franco Occhiogrosso<sup>165</sup>, ritiene che l’adozione mite stia allargando i propri orizzonti. Ciò soprattutto in constatazione del fatto che un numero sempre maggiore di coppie è disponibile ad accogliere i bambini consapevoli dei diversi esiti che il percorso può avere: accettare il minore con affidamento familiare giudiziario *sine die*, adottare in futuro il minore con adozione mite, assistere al rientro del minore in famiglia, tutto ciò prevedendo il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d’origine (ed eventualmente anche tra le due famiglie). Anche l’adozione legittimante sta smussando i suoi angoli, progressivamente avvicinandosi all’adozione mite. Uno degli indicatori sarebbe quello costituito dall’art. 28 l. adoz. che prevede il riconoscimento del diritto degli adottati ad accedere alle informazioni che concernono le proprie origini. Questa disposizione fa venir meno il segreto sulle origini e avvicina la nostra disciplina a quella vigente in molti Paesi, colpendo l’idea dell’adozione come seconda nascita. Il secondo indicatore sarebbe quello relativo alle norme introdotte dalla legge n. 149/2001. Le nuove norme prevedono che i genitori del minore per il quale è promosso il provvedimento di adottabilità o, in mancanza, i parenti entro

---

<sup>165</sup> Presidente del Tribunale dei minori di Bari.

il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, potranno partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo<sup>166</sup>. In sostanza, per i genitori d'origine, diventa più concreta la possibilità di conoscere i genitori affidatari del figlio o almeno di essere informati sulle loro generalità<sup>167</sup>.

#### **4.3.4 La kafalà.**

Nei Paesi che praticano la religione musulmana, l'istituto dell'adozione non è accettato e viene praticata solo la *kafalà*, una forma di tutela dei minori analoga all'affidamento familiare, in cui i legami con la famiglia naturale non vengono recisi. Una tale impostazione, però, è di chiaro pregiudizio per i tanti minori di questi Paesi, in quanto è preclusa la strada dell'adozione internazionale. Per tale motivo, il Presidente della Commissione per le adozioni internazionali ha proposto di stipulare un accordo bilaterale con uno dei Paesi in questione. Il Paese scelto è stato il Marocco; si è permesso così ai bambini marocchini di essere adottati dalle famiglie italiane senza che i rapporti giuridici con le famiglie d'origine venissero interrotti. In alcune pronunzie della giurisprudenza è possibile trovare connessioni con questo accordo. Nello specifico, con una decisione del 5 marzo 2002 il Tribunale per i minorenni di Trento ha trattato il caso di un minore marocchino di cui una coppia chiedeva l'adozione internazionale a seguito di affidamento ottenuto dalla competente Autorità del Regno del Marocco mediante l'istituto della *kafalà*. Il Tribunale ha rigettato la richiesta in quanto la *kafalà* prevede l'obbligo per gli affidatari di “vegliare sulla buona educazione” del

---

<sup>166</sup> Il riferimento è all'art. 10 l. adoz.

<sup>167</sup> L. Gigante, *Le funzioni positive dell'adozione mite*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, p. 148.

minore “e di custodirlo secondo le direttive della circolare del Ministero dell’Interno (del Marocco) n. 54 di data 18 febbraio 1983, sostenendo che la kafalà non può essere equiparata all’affidamento preadottivo e non può essere quindi dichiarata efficace in Italia ai sensi dell’art. 36, secondo comma, 1 .adoz.<sup>168</sup> Il Tribunale di Trento ha concluso, quindi, che non è possibile “pronunciare l’efficacia di un provvedimento che non ha corrispondente nel diritto nazionale”<sup>169</sup>. Lo stesso Tribunale, però, tenendo conto della non facile situazione in cui il minore verrebbe a trovarsi in quanto straniero sia in Italia che in Marocco, ha invocato l’art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Tale disposizione prevede che quando il minore sia definitivamente privato del proprio ambiente familiare “gli Stati parte prevedono una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale”. Il Tribunale di Trento, dunque, pur escludendo la possibilità di autorizzare l’adozione legittimante, ha ritenuto che potrebbe essere applicato l’art. 44 l. adoz. , chiedendo quindi l’adozione particolare del minore con riferimento al caso in cui vi sia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”<sup>170</sup>. La soluzione prospettata sembra essere condivisibile, in quanto giusta applicazione sia della disposizione della Convenzione di New York che della normativa italiana<sup>171</sup>.

---

<sup>168</sup> Norma che indica quali sono le condizioni alle quali è subordinata la dichiarazione per l’efficacia in Italia dell’adozione o dell’affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993.

<sup>169</sup> Tribunale per i minorenni di Trento, decreto del 5 marzo 2002, in *Riv. Dir. Int. Priv.*, 2002, p. 1056.

<sup>170</sup> Il riferimento è alla lettera d) del citato art. 44 l. adoz.

<sup>171</sup> F. Occhiogrosso, *I percorsi comuni alle due adozioni, adozioni aperte e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, p. 258.

## 4.4 ASPETTI PSICOLOGICI.

### 4.4.1 Il desiderio della coppia.

“Desideriamo un figlio piccolo, così possiamo godercelo e poi se è piccolo non ricorda il suo passato”; “Ci ha deluso, non è riconoscente per quello che abbiamo fatto per lui, non siamo disposti a tenerlo ancora con noi”; “Abbiamo pensato a lungo alla nostra richiesta di adottare un bambino. Pensiamo di poter fare molto. Ci aiuteremo l’un l’altro superando le difficoltà”<sup>172</sup>. Le frasi riportate sono tutte riconducibili a testimonianze di coppie in attesa di essere giudicate idonee all’adozione oppure già con figli adottivi. Questi pensieri fanno capire come ogni esperienza adottiva sia una realtà profonda che coinvolge sia la coppia che il minore, e che rende ogni storia unica e irripetibile. La famiglia adottiva, per quanto il minore possa integrarsi appieno e i genitori (nonché gli altri familiari) accoglierlo come se fosse un figlio naturale, presenta delle peculiarità che la contraddistinguono dalle altre famiglie. Ogni coppia, compresa quella adottiva, non è solo la somma di due individui ma è un microcosmo che deve affrontare un’evoluzione per adattarsi al nuovo arrivato, raggiungendo un nuovo equilibrio<sup>173</sup>. L’adozione, dal punto di vista psico – sociologico rappresenta un evento che modifica il sistema famiglia, non riguardando individui slegati fra loro ma un tutt’uno che si trasforma. Il sistema comincia a trasformarsi già dal momento in cui la coppia pensa ad un’eventuale adozione. Il “viaggio” adottivo non termina con l’arrivo del bambino nella famiglia,

---

<sup>172</sup> Barletta G., “Le problematiche connesse all’esperienza adottiva di genitori e nonni”, in *Atti del convegno tenutosi a Susà di Pergine Valsugana, 27 novembre 1988*, Ass. Amici Trentini.

<sup>173</sup> Andolfi M., *Manuale di psicologia relazionale – La dimensione familiare*, Accademia di Psicoterapia della famiglia, Roma, 2003, p. 63.

ma prosegue, con la costante ricerca da parte dei membri della famiglia di una dimensione nella quale viene salvaguardato il senso di appartenenza e al contempo garantita la difesa di ogni singola identità. Quando la coppia decide di adottare un bambino, inizia a vivere la fase in cui è necessario attendere ed è un periodo intriso di speranze e preoccupazioni, in cui spesso si palesano tutte le frustrazioni connesse con la sterilità. È chiaro che non tutte le coppie che desiderano adottare lo fanno in conseguenza di una mancata procreazione naturale; è vero, però, che nella maggioranza dei casi l'adozione è l'alternativa al limite biologicamente imposto. In questi casi, chi sceglie di adottare proviene dal confronto con una difficoltà; un vissuto così doloroso è inevitabile che incida sulla qualità relazionale del legame adottivo. È per questo che la filiazione adottiva non può essere confusa con quella naturale. Ci sono condizioni di partenza, paure, aspettative, relazioni differenti. Si pensi alle fantasie dei futuri genitori biologici circa l'aspetto fisico o caratteriale e a quelle della coppia adottiva che attende l'arrivo di un bambino voluto ma generato da altri. Ai fini di una scelta adottiva consapevole, nella fase dell'attesa la coppia viene seguita e supportata; in particolar modo, è importante che i futuri genitori adottivi siano in grado di sopportare eventuali delusioni<sup>174</sup>. Per giudicare come "riuscita" un'esperienza adottiva, comunque, ciò che conta è che il bambino sia stato amato, accettato e accolto valorizzando la sua soggettività senza perdere il legame con il suo vissuto. È necessario che il bambino non risulti vittima delle fantasie compensatorie dei genitori adottivi o dei loro eventuali problemi di coppia<sup>175</sup>.

#### **4.4.2 Il "bagaglio" del bambino adottato.**

---

<sup>174</sup> Andolfi M., *Manuale di psicologia relazionale – La dimensione familiare*, Roma, 2003, p. 64.

<sup>175</sup> Andolfi M., *La crisi della coppia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999, p. 23.

Non bisogna mai dimenticare che un bambino che viene adottato è un bambino che ha vissuto un'esperienza traumatica, che porta con sé il ricordo di una famiglia che ha avuto per un periodo più o meno lungo e quello dei luoghi in cui ha vissuto temporaneamente prima dell'adozione. Nella migliore delle ipotesi è un bambino che ha vissuto presso una famiglia affidataria, ma c'è anche chi viene da strutture ospedaliere, da istituti o dalla strada. È un bambino con una storia che non può essere cancellata né negata. Il compito più impegnativo dei genitori adottivi è quello di costruire un ponte tra la storia precedente e l'esperienza adottiva; solo così il bambino potrà esprimere sé stesso ed elaborare i problemi, l'angoscia, i dubbi e gli interrogativi derivanti dall'abbandono. Per vivere in un ambiente tranquillo e per assicurare relazioni serene al bambino, è necessario che la famiglia coinvolga nella propria scelta la rete parentale: nonni, zii, cugini, conoscenti e persino il vicinato. La nuova famiglia ha spesso altri bambini: i fratelli. Il rapporto fraterno rappresenta certamente un'utile risorsa che dapprima agevola l'inserimento del minore nella famiglia e, in seguito, facilita l'acquisizione nel tempo di stabilità e certezze.

#### **4.4.3 Il supporto dei servizi sociali nell'esperienza dell'adozione mite.**

L'adozione mite si rivolge a quei casi in cui vi sono gravi carenze genitoriali e/o di degrado socio – ambientale in cui dei normali interventi risolutivi non hanno dato i loro frutti. Per carenze genitoriali possono intendersi anche lesive incapacità educative ed affettive e non solo abusi e/o maltrattamenti. Col fondamentale supporto dei servizi sociali, si è in grado di porre in essere procedure “morbide” attraverso le quali il bambino viene sottratto alla situazione di deprivazione ed abbandono e

allo stesso tempo non viene spezzato in modo radicale e irreversibile quel legame ancestrale che gli appartiene. La gradualità del distacco aiuta il bambino a maturare ed elaborare il cambiamento così da permettergli di entrare con i giusti tempi nella nuova realtà. Sebbene l'adozione mite preveda che i contatti con la famiglia d'origine non terminino, spesso accade che nel tempo questi vengano dapprima a scemare e poi a scomparire. In genere, ciò accade a causa del disinteresse della famiglia d'origine oppure per volontà dell'adottato. In quest'ultimo caso l'adottato rinuncia a mantenere i contatti con la famiglia d'origine perché coinvolto in stabilità e cure mai ricevute oppure perché necessita di ricostruire una nuova identità senza interferenze. All'iter riguardante il minore va associato quello della coppia richiedente. Questa viene inviata al Gil Adozioni, Gruppo Integrato di Lavoro, che è l'organo delegato per le pratiche adottive; qui, psicologi e assistenti sociali debitamente specializzati su tali tematiche valutano i richiedenti attraverso un protocollo operativo alla fine del quale si stabilisce se la coppia è adatta o meno ad assumere una funzione genitoriale<sup>176</sup>. L'obiettivo è quello di analizzare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante, i motivi per i quali l'adottante desidera adottare quel minore, la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore. Tutte le informazioni acquisite vengono modulate dal Tribunale sulle specificità della situazione, ma devono comunque soddisfare quei requisiti di base che definiscono le risorse personali e di coppia,

---

<sup>176</sup> Andolfi M., *Manuale di psicologia relazionale – La dimensione familiare*, Accademia di Psicoterapia della famiglia, Roma, 2003, 62.

l'affidabilità affettiva ed educativa, nonché la disponibilità al cambiamento.

#### **4.4.4 Il minore oggetto dell'adozione mite: il suo percorso psicologico.**

Tutto quanto finora esposto può essere traslato nell'esperienza dell'adozione mite immaginando quale possa essere il percorso che il minore compie. Nell'analisi psicologica, non si può mai prescindere dal vissuto traumatico del minore. Questi, nella migliore delle ipotesi, ha alle spalle un vissuto caratterizzato dall'incapacità dei genitori di educarlo, di amarlo, di fornirgli un modello familiare adeguato ad una crescita sana e armoniosa. Il minore che viene dato in affidamento familiare, è un minore che inizia a scrivere una nuova pagina della sua vita. In un modo o nell'altro si verifica una cesura tra quelle che erano la sua vita e la sua quotidianità nella famiglia d'origine e quella che poi diventa la sua nuova realtà, anche se al termine del periodo dell'affidamento egli fa rientro nella famiglia originaria. In ogni caso, il minore viene sottoposto ad uno *stress* non indifferente che se non attenuato dalle cure amorevoli della famiglia affidataria, può comportare situazioni di grave disagio esistenziale<sup>177</sup>. Nel caso del minore oggetto dell'adozione ex art. 44 lett. d), invece, occorre tenere conto di più variabili. Qui, infatti, si ha una situazione in cui il minore, a seguito del periodo di affidamento familiare non ha fatto rientro nella famiglia d'origine, ma è stato adottato con ricorso alla figura dell'adozione mite. È il caso, dunque, del minore che è stato affidato ad una famiglia e che ha con questa trascorso un periodo della sua vita. Considerata l'irreversibilità della *conditio* patologica in

---

<sup>177</sup> Visetti G., *Ex Italia. Viaggio nel paese che non sa più chi è*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2007, p. 154.

cui la famiglia d'origine si trova, il minore, invece di essere oggetto di molteplici proroghe al provvedimento di affidamento, viene adottato dalla famiglia affidataria con ricorso, appunto, all'adozione particolare (mite). Pur mettendo in conto le varie critiche mosse al progetto dell'adozione mite, soprattutto riguardo la scarsità di "poteri" in capo alla famiglia d'origine, non si può negare che l'adozione mite può essere risolutiva in molti casi. Essa infatti, può certamente fare sì che il minore, già oggetto di diversi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, e psicologicamente provato a causa delle oggettive difficoltà affrontate, possa finalmente fare sua una certa stabilità familiare<sup>178</sup>. Laddove l'esperienza dell'affidamento abbia generato in lui una nuova fiducia nei confronti degli adulti, e dunque venga data la possibilità al minore di riscoprirsi partecipe di una vita che fino a quel momento non gli ha donato serenità, l'adozione da parte della famiglia affidataria rappresenta la spinta decisiva che proietta il minore verso un nuovo inizio<sup>179</sup>. Si tratta di un cammino certamente impervio, che può ingenerare nel minore delle ambiguità considerata la possibilità di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine; tuttavia, nei casi in cui l'affidamento rappresenta per il minore un momento di crescita, di maturità e di nuova consapevolezza<sup>180</sup>, l'adozione mite non può che essere vista con favore, in virtù del superiore interesse del minore che su tutto e tutti deve prevalere.

---

<sup>178</sup> Ianigro R., *Verso l'adozione*, Casa Editrice Mammeonline, 2006, p. 69.

<sup>179</sup> Gulotta G., *Compendio di psicologia giuridico – forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 123.

<sup>180</sup> Giasanti – Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 112.

## CONCLUSIONI

Ad oggi, l'adozione mite non è oggetto di alcuna specifica normativa. Tuttavia, essa rappresenta un'alternativa per quelle coppie o singoli che desiderano adottare e, per quanto riguarda le coppie di coniugi, costoro possono proporre la relativa richiesta in aggiunta alla domanda di adozione legittimante. L'adozione mite costituisce un'identità specifica che può essere assunta dall'adozione in casi particolari qualora ricorra il presupposto della constatata impossibilità di affidamento preadottivo. È questo il fondamento dell'adozione mite, sulla quale però non vi sono pareri unanimi. Sono molte, infatti, le critiche che sono state mosse a questa novità nell'ambito delle adozioni. In primis, si è opposta una questione di *interpretatio legis* in relazione all'art. 44 lett. d) che fa riferimento all'impossibilità di affidamento preadottivo<sup>181</sup>; ciò, in quanto l'affidamento preadottivo presuppone che alla base ci sia una situazione di abbandono, di privazione dell'assistenza morale e materiale per il minore, e non si può quindi includere lo stato di “semiabbandono” che dell'adozione mite è il presupposto. In secondo luogo, si è ritenuto che seppure l'adozione mite abbia effetti più limitati rispetto all'adozione legittimante, comunque questi siano “gravi” e “forti”<sup>182</sup>. Tale effetti sarebbero quelli relativi all'estromissione dei genitori naturali dalla procedura adottiva quando questi siano stati dichiarati decaduti dalla potestà e all'impossibilità di impugnare il provvedimento. Gli ulteriori “gravi” effetti sarebbero anche quelli connessi con il mantenimento dei

---

<sup>181</sup> L. Gennaro, *Ancora sull'adozione cd. mite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 1, p. 151.

<sup>182</sup> M. Dogliotti, *Adozione “forte” e “mite”, affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001 finalmente operative*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, p. 427.

rapporti tra il minore e la famiglia d'origine. I critici, infatti, ritengono che sul piano sostanziale sono notevoli i "poteri" in capo alla famiglia affidataria/adottiva; viene aggiunto il cognome dell'adottante, la potestà genitoriale è esercitata dagli adottanti e i genitori d'origine restano comunque estranei alla vita del minore senza avere alcuna possibilità di esercitare qualsiasi tipo di controllo. Inoltre, i detrattori dell'adozione mite ritengono che lo stesso stato di "semiabbandono permanente" che fa da perno a questa nuova figura di adozione, che si pone a metà strada tra l'adozione e l'affidamento, sia un errore concettuale. Infatti, si ritiene che finché la relazione genitore – figlio continua a sussistere, seppure questa sia labile, non si può parlare di abbandono ma neanche di semiabbandono. In sostanza, costoro ritengono che non esistono *terrae finis*, o c'è l'abbandono o non c'è alcuna situazione familiare critica al punto da ritenere necessario un allontanamento del minore dalla famiglia d'origine poi seguito dall'adozione, salvi i casi di temporaneo disagio ascrivibili al rimedio dell'affidamento familiare. In ultimo, si è sottolineato anche il rilevante aspetto psicologico che non può essere trascurato. Si ritiene, infatti, che la possibilità di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, non solo possa ingenerare delle ambiguità relazionali nel minore che potrebbero riflettersi sul suo armonioso sviluppo, ma possa andare anche a turbare la serenità della famiglia adottante nel caso di eventuali interferenze dei genitori biologici. Anche l'ANFAA, come associazione nazionale delle famiglie adottive ed affidatarie, si è scagliata contro la sperimentazione dell'adozione mite. Secondo l'ANFAA, infatti, risulterebbe scorretto ricorrere all'adozione in casi particolari quando il minore non si trova in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori laddove il solo affidamento familiare, come istituto codificato, risulta più che sufficiente

a porre rimedio a situazioni che non sono di integrale abbandono per il minore. Inoltre, l'ANFAA ritiene che possa essere molto pericolosa la diffusione del concetto dell'affidamento a lungo termine che si trasforma in adozione, perché i genitori in difficoltà andrebbero ad essere sempre meno disponibili a dare in affidamento i propri figli, temendo di perderli<sup>183</sup>. A prescindere dalla condivisione di tali tesi, notevolmente in contrasto con quanto invece sostenuto a vantaggio dell'adozione mite, soprattutto dal Presidente del Tribunale di Bari, Dott. F. Occhiogrosso, promotore dell'adozione mite, non si può negare che l'iniziativa dell'adozione in questione abbia evidenziato l'esistenza di situazioni al limite, in cui non si può lasciare il minore in balia dei deficit della famiglia d'origine. Una "zona grigia" nell'applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare c'è, e si voglia essa affrontarla col ricorso all'adozione mite o con il rafforzamento dell'affidamento familiare, una soluzione normativa più adeguata sembrerebbe essere auspicabile. L'adozione mite può ragionevolmente rappresentare un'ottima soluzione per quei minori che, da una parte si trovano a vivere una degradata situazione familiare, e dall'altra hanno la possibilità di sperare in un futuro migliore a contatto con adottanti desiderosi di prendersi cura di loro. Un problema di non poco conto è rappresentato, ovviamente, dall'esatta individuazione degli stati di semiabbandono. Deve trattarsi di una situazione al confine con l'abbandono; qui, la famiglia vive certamente delle serie difficoltà, i genitori non sono in grado di offrire al minore le cure necessarie ad assicurargli un sano e armonioso sviluppo, ma ciò è vero solo in parte, e soprattutto le difficoltà di cui si sopra non sono temporanee bensì permanenti. Considerata la complessità del caso,

---

<sup>183</sup> ANFAA, nella lettera inviata al C.S.M. nella quale si chiede di riesaminare l'iniziativa della adozione mite.

è certamente indispensabile il lavoro dei servizi sociali; una corretta analisi dell'ambiente familiare è l'unico strumento nelle mani dei servizi per capire quali sono i casi di abbandono totale che precedono la dichiarazione di adottabilità, e quali invece sono i casi in cui l'affidamento familiare prima e l'eventuale adozione mite poi, possono rappresentare un giusto rimedio a tutela dei minori, laddove l'interesse di questi va sempre e in ogni modo salvaguardato. Da parte dei servizi è necessario, dunque, adottare prassi più scrupolose. Il confronto tra i giudici e i servizi diventa più frequente e il tribunale non viene vissuto come un luogo inaccessibile, ma come un posto dove edificare insieme un percorso di accoglienza<sup>184</sup>. Adozione mite significa lavorare senza recidere alcun legame, assicurando la continuità nella sua storia affettiva, evitando di produrre strappi che possono trasformarsi in lacerazioni; significa anche prendersi cura della famiglia d'origine e condurre le opportune verifiche su quella affidataria, che non può essere lasciata da sola. Come emerso dai *focus group* di cui si è trattato, i giudici professionali si sono mostrati scettici circa la mitezza dell'adozione; essi temono, probabilmente, che si preferisca questa opzione a scelte più drastiche. Timore infondato se, in maniera obiettiva e attenta, all'adozione mite si faccia ricorso dopo scrupolose e accurate indagini.

---

<sup>184</sup> R. Cassibba – S. Abbruzzese – A. Costantini – S. Gatto, *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 1, p. 121.

## BIBLIOGRAFIA

- Airola Tavan L., “*Limiti della personalità*” dei genitori e stato di abbandono, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, fasc. 7, pp. 1550-1553.
- Andolfi M., *La crisi della coppia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.
- Andolfi M., *Manuale di psicologia relazionale – La dimensione familiare*, Accademia di psicoterapia della famiglia, Roma, 2003.
- Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, *Giustizia mite e adozione mite*, in *Minorigiustizia*, 2006, fasc. 2, pp. 127-129.
- Arcidiacono C. – Ferrari Bravo G., *Legami resistenti*, FrancoAngeli, Milano, 2009.
- Astiggiano F., *Il procedimento di adottabilità del minore*, in *Famiglia e Diritto*, 2010, fasc. 12, pp. 1101-1109.
- Auletta T., *Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma*, Giuffrè, Milano, 2007.
- Auletta T., *Il diritto di famiglia*, Giappichelli, Torino, 2009.
- Ballarani G., *Brevi note sulle valutazioni dello stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione di adottabilità*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2006, fasc. 1, pp. 68-76.
- Barbagli M. – Saraceno C., *Lo stato delle famiglie in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- Barbanera R., *Derogabilità dei limiti di età fra adottanti e adottando nell’adozione legittimante alla luce del principio dell’interesse del minore*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2003, pp. 359-363.

- Barletta G., *Il figlio altrui: realtà e dinamica dell'adozione*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1991.
- Bellisario E., *Commento al Capo I, titolo III, l. 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della l. 31 dicembre 1998, n. 476, art. 31*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2002, fasc. 4 – 5, pp. 808- 815.
- Bianca C. M., *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, fasc. 3, pp. 525-532.
- Bianca C. M., *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Bianca C. M., *Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità e tutela*, in *Minorigiustizia*, 2008, fasc. 2, pp. 27-33.
- Boccaccio S. – Dogliotti M., *Affidamento provvisorio e preadottivo*, in *Giurisprudenza italiana*, 1991, fasc. 6, pt. 1, pp. 213-216.
- Boccaccio S. – Dogliotti M., *La situazione di abbandono nell'adozione. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, fasc. 1, pp. 195-219.
- Bonilini G., *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2010.
- Bozzo M. T., *Aspetti psicologici e giuridici dell'adozione*, Led, Milano, 1995.
- Cafari Panico R., *Considerazioni sulla nuova adozione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2001, fasc. 4, pp. 894-898.
- Caffarena S., *Adozione mite e semiabbandono*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, pp.393-403.
- Caggia F., *Limiti d'età dell'adottante e interesse del minore*, in *Famiglia*, 2001, fasc. 4, pp. 1057-1074.

- Cagnazzo A., *Dell'adozione in casi particolari*, in Famiglia e Persone, Utet, Torino, 2009.
- Campanato – Rossi, *Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo e tributario*, Cedam, Padova, 2003.
- Caringella F., *Famiglia: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Cassibba R. – Abbruzzese S. – Costantini A. – Gatto S., *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 2009, fasc. 1, pp. 112-122.
- Cendon P., *La famiglia*, V. 7 T. 1, Utet, Torino, 2001.
- Cendon P., *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, Milano, 2010.
- Cerato M. – Romeo M. – Turlon F., *La filiazione. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2010.
- Cerrai C., *Affidamento e adozione dei minori: istituti, casi, prassi giurisprudenziale, atti; chi può adottare, procedimenti per l'adozione, adozione internazionale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2007.
- Chistolini M., *La famiglia adottiva*, FrancoAngeli, Milano, 2010.
- Collura G., *L'adozione in casi particolari*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di P. ZATTI, Vol. II, *La filiazione*, Milano, 2002.
- Corrao S., *Il focus group*, FrancoAngeli, Milano, 2000.
- Corsaro M., *L'adozione "mirata" e l'adozione in casi particolari*, in *Studi Urbinati*, 2004, fasc. 2, pp. 215-229.
- Costola J., *Adozione di persone maggiori d'età*, in *StudiumJuris*, 2006, fasc. 10, pp. 1183-1184.
- Culot D., *Diritto processuale della famiglia*, WoltersKluwer Italia, Assago, 2008.

- Dell'Antonio A., *Le problematiche dell'adozione nazionale e internazionale*, Giuffrè, Milano, 1986.
- Del Papa G., *Adozione in casi particolari e affidamento preadottivo*, in *Famiglia e Diritto*, 2000, fasc. 6, pp. 634-636.
- De Tilla M. – Operamolla V., *Seminari di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Dogliotti M., *Adozione di maggiorenni e minori*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Dogliotti M., *Il procedimento di adozione dei minori*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Dogliotti M., *Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità processuali*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 3, pp. 1476-1483.
- Dogliotti M., *Adozione "forte" e "mite", affidamento familiare e novità processuali della riforma del 2001, finalmente operative*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 4, pp. 425-428.
- Dogliotti M., *La riforma dell'adozione*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, pp. 250 ss.
- Dolcini C., *Adozione di minori e stato di abbandono*, in *Famiglia e Diritto*, 2004, fasc. 1, pp. 49-50.
- Ebene M. C., *Corte costituzionale 24 luglio 1996, n. 303. (Età dei genitori adottivi)*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1997, fasc. 3, pp. 643-646.
- Figone A., *Ancora sul requisito dell'età per l'adozione*, in *Famiglia e Diritto*, 1999, fasc. 5, pp. 427-436.
- Finocchiaro M., *Con il mandato dell'associazione scatta la ricerca*, in *Guida al diritto*, 1999, fasc. 4, pag. 62.
- Finocchiaro M., *Adozione e affidamento dei minori*, Giuffrè, Milano, 2001.

- Fioravanti C. D., *Ancora sui presupposti dello stato di abbandono nell'adozione di minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, fasc. 1, pp. 48-50.
- Fioravanti C. D., *Dichiarazione di adottabilità del minore in casi particolari*, in *Famiglia e Diritto*, 2005, fasc. 5, pp. 495-499.
- Gennaro L., *Ancora sull'adozione cd. mite*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2010, fasc. 1, pp. 499-502.
- Giasanti – Rossi, *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007.
- Gigante L., *Le funzioni positive dell'adozione mite*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, pp. 143-150.
- Giuliano S., *La sopravvenuta "seria volontà" del genitore di occuparsi del minore esclude lo stato di abbandono*, in *Famiglia e Diritto*, 1999, fasc. 3, pp. 246-248.
- Giusti A., *Affidamento e adozione dei minori di età*, in *Diritto di famiglia*, Utet, Torino, 2007.
- Giusti A., *L'adozione di persone maggiori di età*, Giuffrè, Milano, 2007.
- Gregori A., *Interesse del minore all'adozione e limite di età previsto dall'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n.184: la Corte Costituzionale affronta ancora le problematiche relative alla reciproca compatibilità*, in *Il nuovo diritto*, 2000, pp. 397-412.
- Gulotta G., *Compendio di psicologia giuridico – forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Ianigro R., *Verso l'adozione*, Casa Editrice Mammeonline, 2006.
- Ichino F., *I tuoi diritti: affido familiare e adozione*, Ulrico Hoepli, Milano, 1993.
- Laera L., *Chi ha paura dell'adozione mite?*, in *Minorigiustizia*, 2007, fasc. 2, pp. 151-156.

- La Spina A., *Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, fasc. 7, pp. 719-726.
- Lenti L., *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, pp. 144-163.
- Lollini A., *La rilevanza degli stereotipi sociali nella giurisprudenza minorile sullo stato di abbandono*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 1999, fasc. 3, pp- 525-542.
- Longo F., *Stato di abbandono del minore: una nozione da rimeditare?*, in *Famiglia e Diritto*, 2010, fasc. 7, pp. 695-699.
- Manera G., *Anche la Corte di Cassazione afferma la derogabilità del limite di quarant'anni tra adottanti e adottato*, in *Il nuovo diritto*, 1997, fasc. 9, pt. 2, pp. 885-895.
- Manera G., *Le adozioni nazionali e internazionali nel quadro della normativa*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2002, fasc. 2-3, pt.2, pp. 556-617.
- Manera G., *I requisiti soggettivi degli adottanti nell'adozione del minore*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2003, fasc. 2, pt. 2, pp. 500-534.
- Mantovani G., *La nuova adozione internazionale: un altro tassello verso la piena attuazione dei diritti del minore*, in *StudiumIuris*, 1999, n. 10, pp. 1049-1066.
- Marella M. R., *Differenza di età nell'adozione: verso il tramonto di un limite*, in *Il Foro italiano*, 2000, pp. 1086-1096.
- Marchio A., *Il limite flessibile per l'età dei genitori nell'adozione dei minori*, in *Giustizia civile*, 1999, pt. 1, pp. 2587-2598.
- Mazzucchelli F., *Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- Mea R., *Dichiarazione di idoneità per l'adozione internazionale – Differenza di età tra i coniugi e la minore – Superamento dei*

*limiti imposti dall'art. 6 legge n. 184/83 – ammissibilità*, in *Il nuovo diritto*, 2000, pp. 1145-1163.

- Merello S., *Ancora sulla nozione di stato di abbandono nell'adozione dei minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2001, fasc. 6, pp. 622-625.
- Miliotti A. G., *L'adozione oggi: un obiettivo raggiungibile*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- Morello Di Giovanni D., *Stato di abbandono e criteri di valutazione per la dichiarazione di adottabilità*, in *Famiglia e Diritto*, 2000, fasc. 1, pp. 34-35.
- Morello Di Giovanni D., *Ancora sui presupposti dello stato di abbandono per la dichiarazione di adottabilità*, in *Famiglia e Diritto*, 2002, fasc. 6, pp. 619-621.
- Morani G., *Ancora sui presupposti dello stato di abbandono nell'adozione dei minori di età*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2004, fasc. 12, pp. 2455-2458.
- Moro A. C., *L'accertamento della situazione di abbandono di un minore, in Italia ed all'estero, condizione irrinunciabile per un'adozione corretta*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1992, fasc. 4, pp. 1198-1206.
- Moro A. C., *L'adozione speciale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Moro A. C., *Manuale di diritto minorile*, IV Ed., Zanichelli, Bologna, 2008.
- Morozzo Della Rocca P., *La riforma dell'adozione internazionale: commento alla L. 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, 1999.
- Murgò C., *L'adozione in casi particolari*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Neri A., *Sui presupposti per la dichiarazione di adottabilità di un minore e sulla rilevanza delle circostanze successive a tale*

*dichiarazione*, in *Giurisprudenza di Merito*, 1999, fasc. 2, pp. 275-278.

- Occhiogrosso F., *I percorsi comuni alle due adozioni, adozioni aperte e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2003, fasc. 1, pp. 244 – 264.
- Occhiogrosso F., *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 2005, fasc. 3, pp. 149-172.
- Occhiogrosso F., *Manifesto per una giustizia minorile mite*, FrancoAngeli, Milano, 2009.
- Orlandi M., *Adozione internazionale di minori “in casi particolari”. Quale procedura applicabile?* In *Giurisprudenza di merito*, 2002, pp. 709-715.
- Orsingher L., *L'adozione. Questioni sostanziali, processuali, internazionali, amministrative*, Halley Editrice, Forlì, 2007.
- Pajandi P., *Famiglia, adozione e minori nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1995.
- Pennain B., *Premminente interesse del minore: principio fondamentale della normativa sull'adozione ed esigenza bio-psicologica primaria*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1991, fasc. 1-2, pp. 223-230.
- Petrone M., *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Piccaluga F., *Profili sostanziali della nuova disciplina dell'adozione dei minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2002, fasc. 2, pp. 429-434.
- Pomodoro L., *Manuale di diritto di famiglia e dei minori*, Utet Giuridica, Torino, 2009.
- Rossi Carleo L., *Il diritto del minore ad una famiglia*, in *Seminari di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005.

- Ruscello F., *Lineamenti di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Sacchetti L., *La differenza di età nell'adozione: riflessioni intorno alla sentenza n. 303/1996 della Corte Costituzionale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1997, pp. 1946-1958.
- Sacchetti L., *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale : Legge 31 dicembre 1998, n. 476*, Rimini, 1999.
- Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2009.
- Stanzione P., *Minori e diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Tarquinio C., *Adozione di minore in casi particolari: due fattispecie singolari*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2000, fasc. 2, pp. 638-643.
- Urso E., *L'adozione dei minori in casi particolari*, in *Nuovo diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2007.
- Vaccaro M., *L'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, pp. 1936-1948.
- Valore P., *Stato di adottabilità e situazione di abbandono*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, fasc. 4, pp. 856-859.
- Venditti P., *Stato di abbandono ed interesse del minore nel procedimento di adozione*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 1999, fasc. 3, pp. 331-334.
- Verde F., *Adozione e affidamento familiare*, Cedam, Padova, 2009.
- Visetti G., *Ex Italia. Viaggio nel paese che non sa più chi è*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.
- Vitiello F., *Brevi osservazioni sulla nozione di abbandono dei minori*, in *Il nuovo diritto*, 1997, fasc. 7-8, pp. 661-678.

- Uccella F., *Le disposizioni generali: i requisiti degli adottanti e l'ascolto del minore nella legge di modifica alla disciplina dell'adozione*, in Vita notarile, 2002, fasc. 2, pt. 2, pp. 1066-1101.
- Zaccaria A., *Il terzo intervento della Corte Costituzionale sul divario di età fra adottanti e adottato (sent. n. 283 del 1999)*, in StudiumIuris, 2000, pp. 650-666.
- Zaccaria A., *Adozione. Differenza di età tra adottanti e adottato*, in Il corriere giuridico, 1999, fasc. 9, pp. 1167-1178.